

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. ¹⁵ del 21 aprile 2021

Deliberazione n. _____ del _____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

MASSA VESTIARIO: RATIFICA ACCORDO DEL 30 MARZO 2021.

ALLEGATI:

- 1) Verbale incontro sindacale del 10 marzo 2021;
- 2) Verbale incontro sindacale del 19 marzo 2021;
- 3) Nota aziendale del 26 marzo 2021, prot. az. n. 5.455 ed allegata ipotesi di accordo;
- 4) Verbale incontro sindacale del 30 marzo 2021;
- 5) Nota Faisa-Cisal del 30 marzo 2021 (prot. az. n. 5.656);
- 6) Nota aziendale del 31 marzo 2021 (prot. n. 5.703);
- 7) pec Avvocato Zilio del 9 aprile 2021, prot. az. n. 6.232, di trasmissione Accordo sottoscritto;
- 8) pec Avvocati Remo Pezzuto e Lofosere Fiorella del 16 aprile 2021, prot. az. n. 6.579, di trasmissione Accordo firmato digitalmente.
- 9) Accordo sottoscritto dalla FAISA-CISAL (prot. az. n. 6768)

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo f.f. ed il Direttore Tecnico e d'Esercizio, riferisce e propone quanto segue:

1. attesi i ritardi intervenuti nella assegnazione delle ultime forniture del vestiario uniforme, spettante al personale avente diritto in forza dell'art. 50, lettera c) del CCNL e degli accordi aziendali di secondo livello intervenuti in materia negli anni successivi, nel 2020 alcune sigle sindacali hanno chiesto all'Azienda di dare esecuzione agli obblighi contrattuali a suo carico;
2. nel corso del 2021 gli Avvocati Fiorella Loforese e Pezzuto Remo, in nome e per conto della FILT-CGIL, e l'Avvocato Ivano Zilio, in nome e per conto delle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI, SINAI ed UGLTRASPORTI, hanno messo in mora la Società per non aver ottemperato alla fornitura del vestiario uniforme, arrecando, così, danno ai lavoratori e preannunciando, in difetto, di adire le vie legali;
3. al fine di evitare il deposito di ricorsi giudiziari, l'Azienda ha manifestato a tutte le OO.SS. la volontà di definire bonariamente la questione. Il tavolo delle trattative si è costituito il 10 marzo u.s. (vedi verbale, All. 1) e nel corso dell'incontro, dopo aver preso atto delle richieste sindacali, l'Azienda si è riservata di elaborare una propria proposta, previa valutazione della sostenibilità economica, anche alla luce della crisi economica connessa alla pandemia in atto da Covid-19;
4. nel corso del successivo incontro, tenutosi il successivo 19 marzo (vedi verbale, All. 2), l'Azienda ha illustrato alle parti la propria proposta (ossia l'erogazione ai dipendenti di una quota pari al 50% del valore complessivo di ciascun capo, sulla base del valore di aggiudicazione dell'ultima fornitura), da quantificare individualmente secondo le modalità ed i criteri contenuti in analoghi accordi sindacali sottoscritti con le OO.SS. nel 2009 e nel 2015;
5. all'esito del citato incontro le parti sono addivenute ad una intesa complessiva sulla materia, prevedendo di definire la questione con erogazione, a favore dei dipendenti, di una quota pari al 60% (sessanta) del valore complessivo di ciascun capo, sulla base del valore di aggiudicazione effettiva dell'ultima fornitura, fermo restando le modalità ed i criteri contenuti negli accordi sopra richiamati. Tenuto conto della particolare situazione pandemica, nell'incontro è stato chiesto all'Azienda di non considerare come non lavorati, ai fini del calcolo della spettanza individuale, i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o

provvedimenti di isolamento o quarantena. L'Azienda prendeva atto della richiesta avanzata riservandosi di valutarla;

6. con nota del 26 marzo 2021, prot. az. n. 5.455 (**All. 3**), agli Avvocati delegati ed alla O.S. della Faisa-Cisal è stata trasmessa l'ipotesi d'Accordo, unitamente ai relativi allegati, fissando per il successivo 30 marzo l'incontro definitivo per la relativa sottoscrizione;
7. condividendo pienamente l'ipotesi trasmessa, nell'incontro conclusivo del 30 marzo (**All. 4**) le parti hanno definito la questione nei termini salienti di seguito riepilogati:
 - corresponsione a favore di ciascun dipendente in servizio nel periodo **2016/2020**, vincolato all'uso del vestiario uniforme, di una somma dovuta a titolo risarcitorio per la mancata fornitura spettante pari al 60% (sessanta) del valore complessivo di ciascun capo, sulla base del valore di aggiudicazione effettiva dell'ultima fornitura;
 - quantificazione della somma individualmente dovuta rapportandola alle "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili" registrate nel periodo oggetto di monetizzazione. Ai fini del calcolo della spettanza individuale si è previsto, altresì, non saranno considerati come non lavorati i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena;
 - erogazione della somma come sopra calcolata previa formalizzazione transattiva, per ogni singolo avvenimento, in fase di conciliazione sindacale, attraverso lo schema di transazione allegato all'Accordo medesimo, ove è contenuta la dichiarazione liberatoria degli stessi di non aver null'altro a pretendere, nei confronti dell'AMAT, per qualsivoglia titolo e/o ragione sullo specifico tema e la rinuncia a far valere ulteriori rivendicazioni sulla materia;
 - ratifica dell'Accordo da parte Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ai fini della relativa esecutività;
8. nel rispetto delle misure anti-COVID, tutte le riunioni oggetto della trattativa si sono tenute da remoto e le parti, quindi, hanno convenuto di sottoscrivere l'Accordo raggiunto digitalmente, ovvero con firme autografe e successiva trasmissione dello stesso, in formato pdf, a mezzo di posta certificata;
9. per completezza, si evidenzia, al riguardo che in data 31 marzo 2021 (prot. az. n. 5656) è pervenuta al protocollo aziendale, da parte della FAISA-CISAL, la nota allegata (**All. 5**), a cui l'Azienda ha fornito adeguato riscontro con nota del 31 marzo 2021, prot. n. 5703 (**All. 6**);
10. l'accordo in esame è stato trasmesso, debitamente sottoscritto, sia dall'Avvocato Zilio, delegato dalle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI, SINAI ed UGLTRASPORTI, con propria pec del 9 aprile 2021, prot. az. n. 6232, **All. 7**), che dagli Avvocati Fiorella Loforese e Pezzuto Remo, in nome e per conto della FILT-CGIL (vedi pec del 16 aprile 2021, prot. az. n. 6579, **All. 8**). Lo stesso in data 20 aprile 2021 è stato sottoscritto dai delegati della FAISA-CISAL direttamente presso gli Uffici aziendali, alla presenza del Direttore Tecnico e della Dott.ssa Menenti, e successivamente registrato al protocollo aziendale al n. 6.768, **All. 9**;
11. tanto premesso, si propone di ratificare l'Accordo in questione, al fine di darne piena attuazione nei termini concordati nell'incontro dello scorso 30 marzo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO

Ing. Piazza Mauro

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Pietro Carallo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- visto lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A.;
- a voti.....

DELIBERA

- ☐ di prendere atto di quanto sopra e ratificare l'Accordo sindacale, avente ad oggetto la monetizzazione del vestiario uniforme spettante al personale, raggiunto il 30 marzo 2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- ☐ di dare mandato alla Direzione Generale ed agli Uffici competenti di curare tutti gli adempimenti successivi, ai fini della formalizzazione delle transazioni individuali in sede di conciliazione sindacale, con la conseguente erogazione delle somme agli aventi titolo.

Al 1)

10/03/2021: RESOCONTO RIUNIONE SU PROBLEMATIC MASSA VESTIARIO

PREGRESSA - ORE 12:10 IN VIDEO CONFERENZA

Con nota prot. 3695 del 01/03/2021 è stata convocata la riunione odierna relativa alla definizione della mancata assegnazione del vestiario uniforme del personale nelle annualità precedenti. Tanto a seguito di richieste pervenute dalle Segreterie sindacali, direttamente o per il tramite di studi legali officiati dalle stesse.

Collegati:

Presidente, Avv. Giorgia Gira; Vive Presidente Dr. Francesco Scarinci; Consigliere di Amministrazione, Avv. Anita Conversano; Direttore Generale f.f., Dr. Pietro Carallo; Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza; Direttore Amministrativo f.f. Dott.ssa Maria Fabiola Menenti; Responsabile Area Esercizio/Sosta/Idrovie, p.i. Cosimo Russo.

Greco Piero – Donnarumma Paolo – Rizzo Orlando – Petralia Michela (Faisa/Cisal);

Dragone Enrico – Cecere Pietro – De Benedittis Rosa (Filt/Cgil). In rappresentanza del medesimo sindacato sono collegati gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto.

È collegato l'Avv. Ivano Zillio in rappresentanza delle Segreterie di: Fit/Cisl – UilTrasporti – Ugl Autoferrotranvieri – Sinai.

La Presidente apre la riunione richiamando la convocazione dello scorso 01/03/2021 ed il relativo oggetto inerente la mancata fornitura negli anni pregressi della massa vestiario del personale. Rammenta che la discussione di tale argomento, come già rappresentato alle OO.SS. nel corso di precedenti incontri, vede l'Azienda orientata a definire la questione del ritardo nella fornitura del vestiario uniforme. Dando atto che non è presente alcun componente delle Segreterie di Fit/Cisl; UilTrasporti; Ugl Autoferro; Sinai e che le stesse hanno dato mandato di rappresentanza all'Avv. Ivano Zillio, mentre la Segreteria della Filt/Cgil, seppur presente, è rappresentata dagli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, dichiara costituito il tavolo di confronto sull'argomento oggetto della convocazione odierna. Quindi, invita le parti a rappresentare le rispettive richieste.

Avv. Fiorella Loforese (Filt/Cgil): richiama brevemente i contorni della questione relativa alla mancata fornitura della massa vestiario del personale per il triennio precedente. Chiede che siano rimborsate ai dipendenti le somme relative alle forniture non effettuate. In tal senso rappresenta che si attendono indicazioni sulle intenzioni di AMAT circa l'adempimento degli obblighi contrattuali non rispettati.

Avv. Ivano Zillio (Fit/Cisl-UilTrasporti-Ugl Autoferro- Sinai): rimarca che l'Azienda non ha provveduto al rimborso delle somme relative alla mancata fornitura della massa vestiario pregressa.

Greco (FAISA): chiede chiarimenti sulla riunione odierna, con particolare riferimento alla presenza di alcuni avvocati in luogo dei sindacalisti che sono i soggetti naturali delle trattative azienda/OO.SS.-. Ritene anomalo lo svolgimento dell'odierna riunione.

Direttore Generale f.f.: chiarisce che l'Azienda ha convocato le Segreterie Aziendali delle OO.SS. per la riunione odierna. La nota di convocazione è stata inoltrata per conoscenza anche ai legali di alcuni sindacati che, tramite i predetti avvocati, avevano sollecitato la definizione dell'argomento in discussione. Come dichiarato in fase di apertura dell'odierna riunione, gli avvocati presenti hanno dichiarato di rappresentare i sindacati di categoria di CGIL – CISL – UIL – UGL – SINAI.

Avv. Ivano Zillio (Fit/Cisl-UilTrasporti-Ugl Autoferro- Sinai): conferma di aver ricevuto mandato di rappresentanza dalle segreterie sindacali.

Greco (FAISA): ribadisce che, a suo avviso, l'odierna riunione costituisce un'anomalia in ordine alla definizione dei soggetti seduti al tavolo della trattativa.

Direttore Generale f.f.: rimarca che l'Azienda ha convocato le Segreterie delle OO.SS. e non i loro rispettivi legali. L'Azienda intende definire sul naturale tavolo di confronto la questione del vestiario uniforme ricercando, qualora se ne creino i presupposti, un accordo sindacale in sede aziendale. Quattro sindacati hanno deciso di delegare i loro rispettivi avvocati, che sono oggi presenti. Su tale circostanza, preliminarmente, è stato chiesto se i legali abbiano ricevuto un mandato pieno per lo svolgimento della trattativa e per l'eventuale sottoscrizione di un accordo: circostanza dagli stessi confermata. A questo punto la delegazione trattante delle suddette sigle sindacali è validamente costituita e l'Azienda, nel rispetto della libertà delle organizzazioni sindacali di designare i propri rappresentanti nei tavoli di trattative, non ha nulla da osservare sulla composizione della stessa. Per il prosieguo delle normali relazioni industriali si auspica la ripresa delle trattative su tutte le materie che attengono all'area aziendale, con la presenza al tavolo delle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali.

La Presidente: rammenta che sulla questione in discussione non sussiste alcun ricorso giudiziario. L'Azienda, ribadisce ancora una volta, ha convocato le Segreterie aziendali di categoria per la definizione della problematica della massa vestiario pregressa e non fornita. Se alcune sigle sindacali hanno inteso delegare i rispettivi avvocati, nulla quaestio. Pertanto, rimarca, il tavolo di confronto oggi costituito è idoneo ad affrontare la discussione in oggetto.

Greco (FAISA): prendendo atto delle dichiarazioni fin qui rese, dichiara la disponibilità della Faisa ad affrontare la discussione, purché sia ben chiaro il risultato che s'intende raggiungere nella riunione odierna.

Dragone (CGIL): interviene sostenendo che oggi si deve discutere solo del problema della massa vestiario non fornita, anche con l'ausilio degli avvocati presenti.

La Presidente: entrando nello specifico dell'argomento in discussione, riepiloga le richieste sindacali finora pervenute da CGIL – CISL – UIL – UGL – SINAI con le quali si chiede la corresponsione ai lavoratori di una somma pari al 70% della spettanza del vestiario. Chiede indicazioni in tal senso anche da Faisa.

Greco (FAISA): chiede una convocazione specifica per la sottoscrizione di un eventuale accordo e, prima di tale incontro, farà pervenire una proposta in termini economici.

Direttore Generale f.f.: premettendo che l'accordo nazionale in materia prevede che, del costo sostenuto dall'Azienda per l'acquisto del vestiario, se ne faccia carico per il 70% l'azienda stessa e per il 30% il lavoratore, chiede di chiarire i termini delle richieste di rimborso avanzate, nel senso di specificare se la richiesta di rimborso del 70% sia riferita all'intera quota che sarebbe rimasta a carico dell'Azienda qualora si fosse proceduto all'acquisto del vestiario negli anni precedenti, ovvero a una quota della stessa pari al 70%.

Avv. Remo Pezzuto (CGIL): conferma che i termini della richiesta sindacale sono pari al 70% del valore della massa vestiario.

Avv. Ivano Zillio (Fit/Cisl-UILTrasporti-Ugl Autoferro- Sinai): chiarisce che i propri assistiti attendono una proposta aziendale che, naturalmente, parta da un rimborso di almeno il 70%. Rammenta che

sulla questione in discussione vi sono circa 200 ricorsi gerarchici da parte dei lavoratori interessati: ricorsi ai quali non è stato dato riscontro.

Direttore Tecnico e d'Esercizio: chiede che sia meglio specificata la richiesta sindacale, nel senso di precisare a quale costo ci si intenda riferire e se la richiesta del 70% di rimborso sia per il riconoscimento dell'intera quota di spettanza aziendale.

Avv. Ivano Zillio (Fit/Cisl-UilTrasporti-Ugl Autoferro- Sinai): premettendo che l'Azienda non ha affrontato spese per la massa vestiario degli anni precedenti, specifica che la richiesta minima di partenza dei sindacati è pari al 70% del valore del vestiario non fornito negli anni pregressi.

Direttore Generale f.f.: rammenta come in passato per situazioni analoghe a quella oggi sul tavolo di confronto, gli accordi raggiunti erano relativi ad una parte del valore residuo (70%) della massa vestiario spettante.

Avv. Ivano Zillio (Fit/Cisl-UilTrasporti-Ugl Autoferro- Sinai): attende una proposta aziendale rispetto alla questione in discussione. Tale proposta sarà valutata sia nei termini posti sia nella misura dei rimborsi proposti.

Avv. Remo Pezzuto (CGIL): rammenta l'inadempienza contrattuale dell'Azienda che ha costretto i propri dipendenti ad utilizzare il proprio vestiario per l'attività lavorativa.

Direttore Generale f.f.: evidenzia che in questo momento non è possibile dare risposte alle richieste formulate. Il tutto andrà valutato in termini economici. A breve sarà formulata una proposta aziendale di accordo sulla materia in discussione, per la quale sarà convocata una nuova riunione.

La Presidente: rimarcando che andrà condotta una valutazione in termini di sostenibilità economica della richiesta formulata, rappresenta che sarà convocata una nuova riunione per l'esame della proposta aziendale che sarà formulata a breve. Dichiara concluso l'incontro odierno.

La riunione in video-conferenza termina alle ore 12:50.

19.03.2021: RESOCONTO RIUNIONE SU PROBLEMATICAMASSA VESTIARIOPREGRESSA - ORE 12:00 IN VIDEO CONFERENZA

L'odierna riunione si tiene in prosecuzione di quella tenutasi in data 10/03/2021 circa la definizione della mancata assegnazione del vestiario uniforme del personale nelle annualità precedenti.

Collegati:

Presidente, Avv. Giorgia Gira; Vive Presidente Dr. Francesco Scarinci; Consigliere di Amministrazione, Avv. Anita Conversano; Direttore Generale f.f., Dr. Pietro Carallo; Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza; Direttore Amministrativo f.f. Dott.ssa Maria Fabiola Menenti; Responsabile Area Esercizio/Sosta/Idrovie, p.i. Cosimo Russo.

Greco Piero – Donnarumma Paolo – Rizzo Orlando – Petralia Michela (Faisa/Cisal);

Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto in rappresentanza della Filt/Cgil.

Avv. Ivano Zillio in rappresentanza delle Segreterie di: Fit/Cisl – UilTrasporti – Ugl Autoferrotranvieri – Sinai.

GRECO (Faisa): preliminarmente all'avvio dell'incontro, interviene per sollevare la questione della rappresentanza di alcuni sindacati costituita da avvocati.

Direttore Generale f.f.: ribadisce che, come già rappresentato nella riunione precedente del 10 u.s., il tavolo del confronto è regolarmente costituito.

Presidente: introduce la riunione odierna e, ricollegandosi a quanto già discusso nell'incontro precedente, invita il Direttore Generale ad esporre la proposta aziendale in materia di accordo transattivo sul vestiario non fornito negli anni precedenti.

Direttore Generale f.f.: richiamando i contenuti delle richieste sindacali formulate nella precedente riunione, tese ad ottenere un rimborso pari al 70% del valore del vestiario uniforme non fornito negli anni precedenti, rappresenta che tale richiesta non è accoglibile. Rammenta che nel 2015 si raggiunse un accordo che prevedeva un rimborso pari al 60% del vestiario non fornito. Pone in evidenza che l'attuale grave contingenza economico-finanziaria, conseguente allo stato di pandemia che da un anno attanaglia il Paese, con pesanti ripercussioni sul bilancio aziendale, non consente di riproporre lo stesso accordo del 2015. Pertanto, la proposta attuale e sostenibile per l'Azienda è pari al 50% dei valori in discussione. Il testo dell'accordo che s'intende proporre è uguale a quello precedente, sia in termini di calcolo delle singole quote spettanti sia in termini di clausole.

GRECO (Faisa): pur apprezzando la volontà aziendale di chiudere l'annosa questione, rileva che la proposta formulata non ristora il personale delle spese sostenute per il vestiario da lavoro. Evidenzia che tale modo di procedere, che vede l'azienda non fornire il vestiario dovuto, non sostenendo le spese previste, e poi proporre una transazione spendendo il 50% dei costi relativi, è da ritenere quanto mai inopportuno. Oggi si attendeva una proposta migliorativa del 70% formulato dai sindacati. Ritiene che si debba chiarire a quale costo iniziale è applicato il ristoro del 60% e per il parametro relativo alle giornate di effettiva presenza come le stesse vengono calcolate.

Direttore Generale f.f.: chiarisce che il testo dell'accordo che s'intende proporre è uguale a quello sottoscritto negli anni precedenti. Successivamente alla sottoscrizione i lavoratori, singolarmente, dovranno a loro volta sottoscrivere verbale di conciliazione. Assicura che in futuro l'Azienda eviterà ritardi nella fornitura della massa vestiario. L'accordo sottoscritto nel 2015, firmato da tutte le OO.SS., è ben articolato e tiene conto di tutti gli aspetti connessi e conseguenti, ivi compreso il verbale di conciliazione che sarà riproposto nella medesima articolazione precedente.

Avv. Loforese (CGIL): pone in rilievo che le giustificazioni economiche che pesano negativamente sul bilancio, così come addotte dall'Azienda, si ripercuotono allo stesso modo anche sui lavoratori. Tale modus operandi aziendale, già attuato in passato, si ripropone oggi ma in maniera peggiorativa. Pone in evidenza che la mancata fornitura del vestiario, per alcuni aspetti, ha riguardato anche la mancata fornitura di DPI (vedi Sosta tariffata). Rappresenta che la riproposizione del medesimo accordo sottoscritto in passato, ma con condizioni nettamente peggiorative, non è accettabile.

Avv. Zillio (CISL-UIL-UGL-SINAI): rappresenta che la proposta aziendale di accordo sulla massa vestiario pregressa, così come rappresentata, non è assolutamente accoglibile.

Direttore Generale f.f.: si sofferma sulla circostanza in base alla quale la disponibilità aziendale alla sottoscrizione di accordi transattivi, sul modello di quello oggi in discussione, espone l'Azienda a possibili censure della giustizia contabile, considerata anche la recente giurisprudenza formata sullo specifico tema. Circa i parametri di calcolo contenuti nella proposta di accordo, rappresenta che sono gli stessi già ampiamente condivisi in precedenza. Ribadisce che la situazione economico-finanziaria odierna è ben diversa da quella esistente in passato.

GRECO (Faisa): afferma che la circostanza in base alla quale l'attuale crisi economica non è confrontabile con gli anni passati, seppur condivisibile, non giustifica una proposta aziendale al ribasso. Insistere su una proposta del 50% del valore della massa vestiario non fornita non consente alcun accordo. Afferma che bisogna ricercare un punto d'incontro soddisfacente per le parti. Chiede che sia fatta chiarezza sulla base di calcolo e sul valore delle forniture omesse.

Direttore Generale f.f.: ribadisce che il valore della massa vestiario che sarà posto come base di calcolo per la definizione dei rimborsi sarà quello riveniente dal valore della massa vestiario da ultimo fornita. Per ogni categoria di personale cui spetta la massa vestiario, in base alla tipologia di vestiario spettante, saranno elaborate le relative tabelle di calcolo. Il tutto riguarderà il vestiario non fornito al 31/12/2020 e l'attuale fornitura, ormai espletata, varrà per l'anno 2021.

Presidente: ribadisce la necessità di trovare un punto di caduta tra le richieste sindacali e la proposta aziendale.

GRECO (Faisa): ribadisce che è necessario conoscere il valore della massa vestiario alla base del calcolo della percentuale di rimborso da riconoscere

Avv. Loforese (CGIL): afferma che sussiste la volontà di addivenire ad un'intesa, ma la proposta aziendale – peggiorativa del precedente accordo – non può essere presa in considerazione. Ritiene che si debba quantificare il ristoro ai lavoratori in una misura pari ad almeno il 65% se si ricalcano le condizioni del precedente accordo. È ipotizzabile un accordo sulla base del 60% del valore del vestiario non fornito solo se non si lega il rimborso al parametro della presenza in servizio.

Avv. Zillio (CISL-UIL-UGL-SINAI): rappresenta che non s'intende scendere al di sotto del 70% già richiesto. Il modo di operare dell'azienda, con continui ribassi, non è assolutamente accettabile.

Avv. Pezzuto (CGIL): pone in evidenza che quando dovesse essere concordato andrà posto al vaglio e all'approvazione dei lavoratori interessati.

Presidente: Alla luce di tale ultima dichiarazione, afferma che bisogna chiarire immediatamente se il mandato di rappresentanza delle delegazioni sedute al tavolo di trattativa è pieno, così come affermato in fase di avvio della trattativa.

La Presidente sospende la riunione al fine di consentire un confronto con le Direzioni aziendali. Alle ore 12:55 la riunione è brevemente sospesa per riprendere alle ore 13:05.

Presidente: rappresenta che, dopo l'analisi condotta con le Direzioni aziendali, l'Azienda intende addivenire ad un accordo sulla problematica della massa vestiario non fornita negli anni precedenti. A tal fine, manifesta la disponibilità alla sottoscrizione di un accordo uguale a quelli precedentemente raggiunti (2009 – 2015), consistente nel riconoscimento di un rimborso pari al 60% del valore del vestiario non ricevuto calcolato con le medesime modalità precedentemente adottate. Rappresenta, infine, che tale proposta è l'ultima che viene avanzata e che la stessa non è derogabile in alcun punto.

Direttore Generale f.f.: ad integrazione di quanto rappresentato dalla Presidente, comunica che i valori in discussione sono stimabili in rimborsi di oltre 400€ pro capite per il personale del TPL e di oltre 500€ pro capite per il personale della Sosta. Tali stime di massima andranno, poi, rapportate alla presenza effettiva in servizio registrata nei periodi di riferimento.

Precisa che il calcolo di massima è riferito all'effettivo periodo di mancata assegnazione del vestiario (nella maggior parte dei casi un triennio) e non al biennio e, comunque, saranno fornite prima della sottoscrizione dell'accordo schede di dettaglio per ognuno dei settori interessati.

Direttore Tecnico e d'Esercizio: ad ulteriore chiarimento in merito alle stime fatte, rappresenta che la base di calcolo dalla quale saranno ricavati i valori effettivi individuali è costituita dal valore dell'ultima fornitura del vestiario. Valori dell'anno 2020, durante il quale è stata espletata la relativa gara, e che sono risultati superiori ai valori degli anni di mancata fornitura.

Avv. Zillio (CISL-UIL-UGL-SINAI): rappresenta perplessità sul dato relativo al parametro delle giornate lavorative che, causa Covid, nello scorso anno sono state particolarmente ridotte. Escludere le assenze connesse all'emergenza sanitaria da pandemia consentirebbe di accettare la proposta aziendale al 60%.

Direttore Generale f.f.: rappresenta che così come già attuato per la definizione di altri premi aziendali recentemente liquidati, le assenze per malattia connesse al Covid-19 possono essere scorporate dal computo delle assenze. Operazione non possibile per coloro i quali sono stati posti nell'anno 2020 nel Fondo bilaterale di solidarietà.

Presidente: chiede di sapere se su tale ultima proposta aziendale vi è convergenza, in tal caso si può avviare da subito la stesura dell'accordo relativo.

Avv. Zillio (CISL-UIL-UGL-SINAI) e Avv. Loforese (CGIL): si dichiarano disponibili a prendere in considerazione una bozza di accordo redatta sugli elementi fin qui rappresentati. Si chiede di sapere se nei calcoli aziendali relativi al personale della Sosta sono ricompresi i DPI (giaccone e scarpe).

GRECO (Faisa): dichiara che, in linea generale, la proposta aziendale può essere presa in considerazione. Resta in attesa di vedere i dati completi.

Direttore Generale f.f.: rappresenta che nei calcoli del valore delle spettanze non fornite sono ricomprese le quote annuali di giaccone e scarpe per il personale della Sosta. Comunica che a breve sarà trasmessa la bozza di accordo sulla base di quanto rappresentato, nonché le schede descrittive dei valori economici in campo.

La Presidente chiude la riunione assicurando che a breve sarà inoltrata nuova convocazione con i documenti sopra elencati.

La riunione in video-conferenza termina alle ore 13:32.



Taranto, 26/03/2021



Alle Segreterie delle OO.SS.
Filt-CGIL
Fit-CISL
UILTRASPORTI
UGLAutoferro
Faisa-CISAL
SINAI
LORO SEDI

e, p.c. Egr. Assessore all'Ambiente e alle
Società partecipate del Comune di Taranto
E-mail: assessorecastronovi@comune.taranto.it

e, p.c. Spett.le Studio Legale Zilio
PEC: zilio.ivano@oravta.legalmail.it

e, p.c. Spett.le Studio Legale Loforese-Pezzuto
PEC: avv.fiorellaloforese@pec.it remopeczuto@pec.it

Oggetto: Convocazione incontro su definizione mancata assegnazione del vestiario uniforme al personale nelle annualità precedenti.

1

Si fa seguito agli incontri svoltisi nelle date del 10 e 19 marzo uu.ss., in merito all'argomento di cui all'oggetto, per convocare codeste spettabili Segreterie **per le ore 15.00 del 30/03/2021**.

Come già avvenuto in precedenti occasioni, l'incontro si svolgerà in modalità videoconferenza, utilizzando l'applicativo "GoToMeeeting", di cui si riportano, in calce alla presente, le caratteristiche tecniche del sistema dell'hardware e del software che saranno utilizzati con le credenziali di accesso da comunicarsi ai partecipanti prima dell'avvio dell'incontro.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Bozza del testo dell'accordo da sottoscrivere, nei termini concordati;
- Bozza del testo del verbale di conciliazione individuale, da sottoscrivere in sede sindacale;
- n. 3 tabelle di riepilogo dei costi relativi al vestiario, utili per il calcolo degli importi teorici da riconoscere al personale (a monte del calcolo individuale con le giornate di effettiva prestazione).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Pietro Carallo)

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
Emulazione d'uso: Explicit Text Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity not usable to require other SPID digital identity
Data: 26/03/2021 16.07.06



Di seguito si riportano le modalità operative per intervenire alla videoconferenza con l'utilizzo dell'applicativo GoTo-Meeting, azionabile attraverso postazione di personal computer o notebook dotata di webcam e microfono, tablet o smartphone (sia Android che IOS), secondo le modalità operative riportate di seguito:

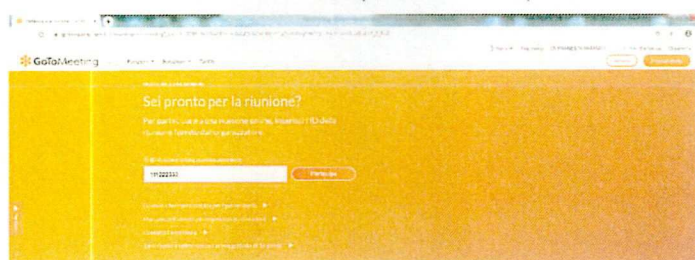
Videokonferenza con "GoToMeeting"

1. Collegamento tramite Personal Computer/Notebook

Requisiti: webcam – microfono

Cliccare sul seguente link: <http://www.joingotomeeting.com>

inserire il codice di 9 cifre che verrà comunicato e cliccare sul pulsante "Partecipa".



2. Collegamento tramite Smartphone/Tablet con Sistema Operativo Android e/o IOS

Scaricare l'App da Play Store o Apple Store "GoToMeeting"



Avviare l'App e inserire il codice di 9 cifre che verrà comunicato nel campo "Immetti un ID o una sala riunioni".



Il codice ID riunione sarà inviato agli stessi indirizzi e-mail destinatari della presente nota 10 minuti prima dell'inizio della riunione.



IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE

(MONETIZZAZIONE DEL VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AL PERSONALE)

Il giorno _____, alle ore _____, in modalità telematica, attraverso la piattaforma GoToMeeting

tra

- l'AMAT S.p.A. così rappresentata:

- ✓ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giorgia Gira;
- ✓ Il Vice – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco Scarinci;
- ✓ Il Consigliere di Amministrazione, Avv. Anita Conversano;
- ✓ Il Direttore Generale f.f., Dott. Pietro Carallo;
- ✓ Il Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza;
- ✓ Il Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Maria Fabiola Menenti;
- ✓ Il Responsabile Area Esercizio, P.I. Cosimo Russo;

e

- le OO.SS. aziendali così rappresentate:

- ✓ Avv. Ivano Zilio, giusta espressa delega delle OO.SS. di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e SINAI;
- ✓ Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, giusta delega espressa della O.S. della FILT-CGIL;
- ✓ FAISA-CISAL: Sigg. Sig. Pietro Greco (Segretario Territoriale); Sig. Rizzo Orlando (Segretario aziendale) e Sig.ra Petralia Michela;

PREMESSO CHE

1. la materia della dotazione della massa vestiario è disciplinata, a livello nazionale, dall'art. 50 lett. c) del CCNL 1976 che, nel prevedere il vestiario uniforme obbligatorio, da fornirsi da parte dell'azienda a favore dei lavoratori, con costo a carico, per quote disuguali, dell'azienda e dei lavoratori medesimi, non configurava il vestiario come elemento in natura della retribuzione;
2. la dotazione e la relativa cadenza temporale del vestiario uniforme sono regolamentate, oltre che dal predetto CCNL del 1976, anche dagli accordi aziendali di secondo livello intervenuti in materia nel corso degli anni successivi, che hanno individuato, per ogni profilo professionale e per ciascun capo in dotazione, anche la durata ed il relativo periodo di assegnazione;
3. allo stato, tenuto conto delle ultime forniture effettuate, risulta quanto segue:



- per i Coordinatori d'Esercizio, gli Addetti all'Esercizio, gli Operatori di esercizio, i Collaboratori di esercizio e per il personale addetto al portierato le ultime forniture di massa vestiario sono state effettuate con imputazione fino all'esercizio 2017, ad eccezione della fornitura del cappotto e dell'impermeabile prevista in favore dei Coordinatori e degli Addetti all'esercizio, la cui ultima fornitura è stata imputata al quinquennio 2016/2020;
 - per il personale dell'esercizio avente diritto al giaccone in goretex, l'ultima fornitura è stata effettuata nel corso dell'anno 2016, con imputazione al quadriennio 2016/2019;
 - per il personale della sosta l'ultima fornitura del vestiario uniforme è stata effettuata nel corso dell'anno 2016, con imputazione al biennio 2016/2017;
 - per il personale della sosta, avente diritto al giaccone in goretex, l'ultima fornitura è stata effettuata nel corso dell'anno 2015, con imputazione al quadriennio 2012/2015;
 - per il personale dell'Area Tecnica, invece, la cui dotazione ha carattere annuale, le relative forniture sono state tutte regolarmente effettuate;
4. attesi i ritardi intervenuti nella assegnazione della massa vestiario per i periodi successivi a quelli di cui al precedente sub 3, nel corso del 2020 alcune sigle sindacali hanno espressamente chiesto all'Azienda di dare esecuzione agli obblighi contrattuali a suo carico, riservandosi di adire le vie legali in caso di ulteriori ritardi ed inadempimenti. Tanto al fine di ottenere il risarcimento del danno a favore dei dipendenti per la mancata fornitura del vestiario uniforme;
5. alla luce di quanto sopra, con nota del 5 febbraio 2021 (prot. az. n. 2.378) gli Avvocati Fiorella Loforese e Pezzuto Remo, in nome e per conto della FILT-CGIL, in persona del Segretario Aziendale pro-tempore, Sig. Enrico Dragone, hanno messo in mora la Società per non aver ottemperato alla fornitura del vestiario uniforme, con danno per i lavoratori costretti ad acquistare, a proprio spese, indumenti simili, per foggia e colore, a quelli previsti nella dotazione aziendale. Gli Avvocati Loforese e Pezzuto, quindi, hanno diffidato l'Azienda a fornire ai propri dipendenti, entro 10 giorni dalla messa in mora, la massa vestiario spettante e a risarcire loro il danno patito, preannunciando, in difetto, di adire le vie legali;
6. analogamente, con nota del 17/02/2021 (prot. az. n. 2.965) l'Avvocato Ivano Zilio, su espresso incarico ricevuto dai delegati sindacali delle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI, SINAI ed UGLTRASPORTI (rispettivamente nelle persone dei Sigg. Cavallo Giuseppe, Marzo Massimiliano, Albanese Francesco e Basile Andrea) ha messo in mora l'Azienda per violazione delle disposizioni contrattuali, non avendo la stessa provveduto a fornire il vestiario uniforme né, tantomeno, indennizzato i lavoratori per le spese da questi sostenute per l'acquisto di indumenti personali simili. Al fine di risolvere la questione, il legale ha chiesto apposita convocazione, entro



- 10 giorni, per ricercare una soluzione, preannunciando, in difetto, di adire le vie legali per la tutela dei diritti dei lavoratori;
7. con nota del 1° marzo 2021 (prot. n. 3.695), manifestando la volontà di definire bonariamente la questione del ritardo nell'assegnazione del vestiario uniforme al proprio personale, l'Azienda ha convocato congiuntamente tutte le OO.SS. per il 10 marzo 2021;
 8. con propria nota dell'8 marzo scorso (prot. az. n. 4214) l'Avvocato Ivano Zilio ha confermato la sua partecipazione al predetto incontro, giusta espressa delega ricevuta dalle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI, SINAI ed UGLTRASPORTI;
 9. analogamente, con propria nota dell'8 marzo 2021 (prot. az. n. 4.219) gli Avvocati Fiorella Loforese e Pezzuto Remo hanno confermato la loro partecipazione all'incontro de quo, in qualità di procuratori della FILT-CGIL;
 10. all'incontro del 10 marzo 2021, quindi, hanno partecipato l'Avv. Ivano Zilio, per le OO.SS. di Fit/Cisl – UilTrasporti – Ugl Autoferrotranvieri – Sinai, e gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, in rappresentanza delle Segreterie aziendali della Filt-Cigl, unitamente ai loro delegati sindacali Sigg. Dragone Enrico – Cecere Pietro – De Benedittis Rosa, ed i Sigg. Greco Piero, Donnarumma Paolo, Rizzo Orlando e Petralia Michela in rappresentanza della Faisa/Cisal;
 11. quindi, in virtù del mandato ricevuto dagli Avvocati, il 10 marzo 2021 si è regolarmente costituito il tavolo delle trattative, dando avvio al confronto sindacale sulla questione del vestiario uniforme. In sintesi, nel corso dell'incontro gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, hanno chiesto, a titolo di risarcimento del danno a favore dei dipendenti, la quota del 70% del valore del vestiario non fornito negli anni pregressi, mentre l'Avvocato Zilio ha chiesto all'Azienda di formulare una propria proposta che sarebbe stata oggetto di successiva valutazione. Anche i rappresentanti della FAISA-CISAL hanno chiesto all'Azienda di far pervenire al riguardo una proposta economica da valutare in un successivo incontro;
 12. a conclusione del citato incontro, preso atto delle posizioni sindacali, l'Azienda si è riservata di elaborare una propria proposta, previa valutazione della sostenibilità economica, anche alla luce della crisi economica connessa alla pandemia in atto da Covid-19, con impegno a convocare le parti per un successivo incontro per illustrarne i termini;
 13. con nota del 17 marzo 2021 (prot. az. n. 4.796) l'incontro è stato fissato per le ore 12:00 del 19 marzo 2021. Con proprie note inviate a mezzo pec il 18 marzo 2021 (rispettivamente registrate al protocollo aziendale ai nn. 4.873 e 4.875), sia l'Avvocato Ivano Zilio che gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto hanno confermato la loro partecipazione all'incontro, tutti nella loro qualità di delegati delle OO.SS. come sopra dettagliato;



14. l'incontro si è regolarmente tenuto con la partecipazione dei rappresentanti aziendali, nelle persone dei componenti il Consiglio di Amministrazione, delle Direzioni aziendali e del Responsabile dell'Area Esercizio. Nel corso dell'incontro, l'Azienda ha illustrato la propria proposta (che prevede l'erogazione ai dipendenti di una quota pari al 50% del valore complessivo di ciascun capo, sulla base del valore di aggiudicazione dell'ultima fornitura), rappresentando, altresì, la possibilità di definire bonariamente la questione mutando le modalità ed i criteri contenuti in analoghi accordi sindacali sottoscritti con le OO.SS. il 23 gennaio 2009 ed il 14 dicembre 2015. Tuttavia, dopo ampia discussione e confronto, al sol fine di prevenire possibili contenziosi, le parti sono addivenute ad una intesa complessiva sulla materia, prevedendo di definire la questione con erogazione, a favore dei dipendenti, di una quota pari al 60% (sessanta) del valore complessivo di ciascun capo, sulla base del valore di aggiudicazione effettiva dell'ultima fornitura, sempre fermo restando le modalità ed i criteri contenuti negli analoghi accordi sopra richiamati. Nel corso dell'incontro è stato chiesto all'Azienda, altresì, di non considerare come assenza, ai fini del calcolo della spettanza individuale sia i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena, sia di periodi di messa in solidarietà del personale per sospensione dell'attività a seguito delle misure restrittive adottate nel 2020 durante la pandemia. I rappresentanti dell'Azienda hanno fatto presente che, analogamente a quanto già avvenuto per l'erogazione di alcuni progetti contenuti nell'Accordo aziendale sul Premio di risultato dell'11 marzo 2009, non saranno decurtate dal numero delle giornate di presenza in servizio soltanto i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena;

15. con nota del _____, prot. az. n. _____, è stato trasmesso agli Avvocati appositamente delegati ed alle OO.SS. l'ipotesi di Accordo predisposto, unitamente ai relativi allegati, fissando per la giornata odierna l'incontro per la sottoscrizione dell'Accordo, alla luce dei criteri contenuti nella **Tabella 1 (All. 1)**, costituente parte integrante del presente Accordo, ove, per ciascuna dotazione spettante al personale, sono riepilogati:

- la spettanza dovuta contrattualmente (**colonna D**);
- il periodo di assegnazione riferito all'ultima fornitura effettuata (**colonna E**);
- le annualità oggetto di monetizzazione (**colonna H**);
- i prezzi dei singoli capi sulla base dell'ultima gara aggiudicata (**colonna I**);
- la percentuale riconosciuta del 60% (**colonna L**);
- l'importo individuale riparametrato rispetto al periodo di monetizzazione (**colonna M**);
- le nuove scadenze temporali da attribuire alle future spettanze (**colonna N**), con riallineamento delle forniture in corso ai nuovi periodi ivi indicati;



16. le parti danno atto, altresì, che costituiscono parte integrante del presente Accordo le tabelle di seguito indicate, riportanti, per ciascuna categoria professionale, i costi unitari dei singoli capi sulla base dei prezzi dell'ultima fornitura aggiudicata, e più precisamente:

- **Tabella 2** relativa ai costi unitari delle dotazioni individuali degli Operatori di esercizio (**All. 2**);
- **Tabella 3** relativa ai costi unitari delle dotazioni individuali dei Coordinatori e degli Addetti all'Esercizio (**All. 3**);
- **Tabella 4** relativa ai costi unitari delle dotazioni individuali del personale della Sosta Tariffata (**All. 4**).

Tanto premesso, al sol fine di prevenire responsabilmente ogni insorgenza litigiosa, con possibili aggravii di costi per l'Azienda, le parti come sopra costituite,

CONVENGONO CHE

Art. 1 – La premessa e gli allegati in essa richiamati hanno valore dichiaratamente pattizio e, come tali, costituiscono parte integrante del presente Accordo;

Art. 2 – L'Azienda corrisponderà a ciascun dipendente in servizio nel periodo **2016/2020** vincolato all'uso del vestiario uniforme, che lo accetterà a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria sul punto, una somma a titolo risarcitorio per la mancata fornitura del vestiario individualmente spettante in forza di Accordi nazionali ed aziendali (in quanto applicabili) per i periodi indicati nella **colonna H della Tabella 1 (ALL. 1)**;

Art. 3 – L'ammontare del risarcimento da corrispondere individualmente a tutto il personale avente diritto per la mancata fornitura del vestiario relativo al periodo in questione sarà determinato sulla base dei costi unitari riportati nella **colonna I) della Tabella 1**. Tali importi andranno poi ragguagliati al rapporto "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili" fatto registrare individualmente nel periodo considerato. Il numero di giornate lavorabili è assunto, convenzionalmente, per tutti i lavoratori full-time, in n. 276. Per i part-time detto numero è riproporzionato in relazione al profilo orario. Ai fini del calcolo della spettanza individuale, non saranno considerati come non lavorati i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena. La partecipazione alla spesa per la fornitura del vestiario individuale, prevista contrattualmente a carico del singolo dipendente in misura pari al 15%, se assunto prima del 21.3.1997, ed al 30%, se assunto successivamente a tale data, non troverà applicazione con riferimento ai periodi di monetizzazione oggetto del presente Accordo. Il concorso alla spesa, secondo le misure percentuali indicate, troverà, pertanto, piena ed incondizionata applicazione con le prossime forniture, da imputarsi ai periodi indicati nella **colonna N) della Tabella 1**.



Art. 4 - La predisposizione che precede non costituisce riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa risarcitoria e della misura effettiva del pregiudizio, ove sussistente, atteso che l'erogabilità delle somme individuali riferite ai periodi indicati nella **colonna H) della Tabella 1**, da determinarsi sulla base di quanto previsto al precedente articolo 3, è subordinata alla formalizzazione transattiva della contesa, da attuarsi (per singolo dipendente) in fase di conciliazione sindacale, attraverso la fedele osservanza dello schema di transazione allegato (**All. 5**), con cui saranno definiti i reciproci diritti ed obblighi riferiti alla fornitura del vestiario riconducibile ai periodi già richiamati. Le parti danno atto che le transazioni dovranno essere attuate nel pieno rispetto delle misure previste per evitare il rischio di contagio da Covid-19.

Art. 5 - Le somme di cui all'art. 3) saranno erogate in favore del personale beneficiario del vestiario uniforme entro il mese successivo a quello di sottoscrizione della transazione individuale.

Art. 6 - La sottoscrizione dello schema di transazione allegato copre il pregiudizio integralmente occasionato dalla mancata fornitura del vestiario uniforme prevista da Accordi nazionali ed aziendali, in quanto applicabili, con riferimento ai periodi indicati nella **colonna H) della Tabella 1** e comporta la dichiarazione liberatoria di ciascun dipendente interessato di non aver null'altro a pretendere, nei confronti dell'AMAT, per qualsivoglia titolo e/o ragione sullo specifico tema e, in ogni caso, postula la rinuncia dello stesso a far valere ulteriori rivendicazioni di qualsivoglia natura sul punto.

Art. 7 - Il presente Accordo diverrà vincolante per l'Azienda a seguito di deliberazione di ratifica da parte Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A..

Per le OO.SS.

Avvocato Ivano Zilio, giusta delega espressa
delle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI,

UGTRASPORTI e SINAI _____

Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto,
giusta delega della O.S. di FIT-CGIL

Per O.S. Faisa-CISAL:

Sig. Pietro Greco (Seg. Territoriale) _____

Sig. Rizzo Orlando (Segr. Aziendale) _____

Sig.ra Petralia Michela _____

Per l'Azienda:

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Giorgia Gira _____

Il Vice Presidente del Cda

Dott. Francesco Scarinci _____

Il Consigliere di Amministrazione,

Avv. Anita Conversano _____

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo _____

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. Mauro Piazza _____

Il Direttore Amministrativo f.f.,



Dott.ssa Maria Fabiola Menenti _____

Il Responsabile dell' Area Esercizio/Sosta

P.i. Cosimo Russo _____

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



SCHEMA DI VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, alle ore _____, presso la sede della Società A.M.A.T. S.p.A., in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, alla presenza dei Sigg.

- Sig.

- Sig.

- Sig.

nel loro ruolo istituzionale di "Conciliatori sindacali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., sono personalmente comparsi:

da un lato

i dipendenti ed ex dipendenti dell'AMAT S.p.A., che apporranno la loro firma nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto conciliativo (**All. A**);

dall'altro

la Società A.M.A.T. S.p.A. (con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti, n° 657), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Giorgia Gira, per la specifica incombenza rappresentato da _____.

Le parti così costituite:

PREMESSO CHE

- a) in considerazione dei ritardi intervenuti nella assegnazione della massa vestiario al personale avente diritto, alle scadenze temporali previste dalla normativa nazionale ed aziendale vigente in materia, sin dal 2020 le OO. SS. hanno richiesto di definire bonariamente la questione;
- b) al fine di rivendicare i propri diritti, nel 2021 è stato avviato il tavolo delle trattative e, a seguito degli incontri tenutisi, al sol fine prevenire ogni insorgenza litigiosa di carattere giudiziario, a superamento delle divergenti posizioni delle parti interessate, in data _____ tra le OO. SS. e l'Azienda è stato sottoscritto apposito accordo;
- c) in virtù del richiamato Accordo del _____, ad ogni effetto costituente, in uno con i suoi allegati, presupposto e parte integrante del presente atto transattivo, l'Azienda ha assunto l'impegno di corrispondere a ciascun dipendente in servizio per i periodi indicati nella colonna H) della tabella 1 allegata dell'Accordo medesimo, vincolato all'uso del vestiario uniforme, il danno derivatogli dalla mancata fornitura del vestiario individualmente spettante in forza degli accordi nazionali ed aziendali (in quanto applicabili) fino a tutto il 31/12/2020. Nell'Accordo in esame è previsto che ciascun dipendente, che non abbia usufruito della fornitura, accetti tale risarcimento a totale tacitazione di ogni pretesa al riguardo. L'ammontare del danno sarà individualmente determinato e corrisposto sulla base degli importi unitari riportati nella colonna I) della tabella 1 allegata al sopra citato Accordo. Tali importi saranno poi ragguagliati al rapporto "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili" fatto registrare individualmente nel periodo di monetizzazione considerato. In particolare, il numero di giornate lavorabili è stato assunto, convenzionalmente, per tutti i lavoratori full - time, in n° 276; per i part - time detto numero dovrà invece essere riproporzionato in relazione al profilo orario ed alla distribuzione delle giornate di prestazione. Ai fini del calcolo della spettanza individuale, non sono state considerate, altresì, come non lavorate i periodi di assenza dal servizio riconducibili a provvedimenti di isolamento e/o quarantena per infezione da COVID-19;
- d) il Consiglio d'Amministrazione della Società ha formalmente preso atto del presente Accordo con deliberazione n° _____, adottata nella seduta del _____;



- e) secondo le previsioni dell'art. 4 dell'Accordo sindacale in questione, l'attuazione delle intese intercorse tra OO.SS. ed AMAT S.p.A. è stata espressamente subordinata alla formalizzazione dell'intesa da attuarsi, per singolo avente diritto, tramite apposito accordo transattivo in sede di conciliazione sindacale;
- f) i Sigg. _____, nella loro dichiarata qualità di conciliatori sindacali, in vista della sottoscrizione del presente atto, preventivamente illustrano ai lavoratori ed ex lavoratori il quadro dei loro diritti e tutte le conseguenze giuridiche della transazione che si accingono a porre in essere, in modo tale da porre i medesimi in grado di avvalersi con pienezza della rappresentazione chiara degli effetti che si producono in ragione dell'atto in questione e, nel contempo, ne abbiano assoluta consapevolezza.

TANTO PREMESSO, le parti come sopra costituite

CONVENGONO

di definire ogni loro contrasto in ordine alla fornitura della massa vestiario fino a tutto il **31/12/2020** alle condizioni di seguito riportate:

- 1 - La premessa e i documenti in essa richiamati costituiscono parte integrante del presente atto ed assumono pieno valore contrattuale tra l'AMAT S.p.A. e ciascuno dei componenti individualmente considerato.
- 2 - Il rapporto individuale tra l'AMAT S.p.A. e ciascun sottoscrittore è concordemente assoggettato alle pattuizioni contenute nell'Accordo aziendale del _____ richiamato in premessa alla lettera c) che, unitamente ai suoi allegati, costituisce un complesso unitario di norme, integralmente sottoscritte dagli odierni componenti ed accettate in ogni loro dettaglio alla luce, quanto ai dipendenti, della rappresentazione di cui alla lettera g) della premessa, al fine di risolvere in via transattiva tutti i contrasti connessi alla mancata fornitura della massa vestiario fino al **31/12/2020**.
- 3 - Ogni sottoscrittore, a seguito dell'adesione di cui al precedente punto 2, dichiara di personalizzare la presente transazione accettando, senza riserva alcuna, i seguenti punti:
 - a) la determinazione risarcitoria individualmente attribuita in via transattiva nel sottostante elenco per la mancata fornitura della massa vestiario fino a tutto il **31/12/2020** in applicazione dei criteri sanciti dall'allegato Accordo del _____, secondo l'ammontare del danno riportato in corrispondenza del proprio nome nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale. La determinazione riportata nell'allegato "A", per espresso riconoscimento del diretto beneficiario che sottoscrive per accettazione a margine della casella di riferimento, risulta ottenuta in coerente applicazione dei criteri e dei prospetti di calcolo concordati tra l'AMAT S.p.A. e le OO.SS. con l'Accordo del _____;
 - b) le prescrizioni, le modalità ed i tempi concordati per il pagamento delle somme determinate secondo le previsioni contenute nell'art. 5 dell'Accordo del _____.
- 4 - Con riferimento ai rapporti individuali, in linea con lo spirito degli atti in premessa, le parti manifestano e confermano il responsabile intendimento di voler prevenire tra esse ogni insorgenza litigiosa, rinunciando, ciascuna nel proprio ambito, a rivendicare ulteriori pretese e/o a sollevare eccezioni, nell'intento di favorire, così, il presente concordamento transattivo.
- 5 - In esecuzione di quanto previsto all'art 6 dell'allegato Accordo del _____, la sottoscrizione del presente atto transattivo è apposta a totale tacitazione dell'intero pregiudizio riferibile alla mancata fornitura del vestiario uniforme prevista da accordi nazionali ed aziendali, in quanto applicabili, fino a tutto il **31/12/2020**. A tal fine, ogni dipendente sottoscrittore, nell'ambito della sua sfera di individuale riferimento, accetta di riceversi il pagamento della somma secondo la



determinazione individuale riportata nell'Allegato "A" del presente atto, espressamente richiamato al punto 3 della presente transazione, con la piena liberazione dell'AMAT S.p.A. da ogni sua eccedente pretesa e con l'espresso riconoscimento di non aver null'altro a pretendere dal proprio datore di lavoro per qualsivoglia altro titolo e/o ragione in ordine al diritto di fornitura considerato; esprime, quindi, incondizionata rinuncia a far valere ulteriori rivendicazioni di qualsivoglia natura in ordine alla fornitura della massa vestiario a tutto il **31/12/2020**.

- 6- I Sigg. _____, nella loro qualità di conciliatori sindacali, prima di passare alla fase della sottoscrizione, ribadiscono a ciascun sottoscrittore l'avvertimento sulle conseguenze giuridiche rivenienti dall'Accordo del _____ e dal presente atto di transazione, in modo tale che ognuno risulti posto preventivamente in grado di operare scelte consapevoli all'esito della rappresentazione chiara e fedele relativamente agli effetti connessi alla sottoscrizione ed all'accettazione degli stessi.
- 7- Copia del presente verbale sarà depositato presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.
Letto, confermato e sottoscritto.

I lavoratori/ex lavoratori

per AMAT S.p.A

La sottoscrizione individuale del personale interessato è
stata apposta nell'allegato "A", che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale di conciliazione

I conciliatori sindacali

TABELLA COSTI ASSEGNAZIONE VESTIARIO AL PERSONALE

tabella 1

A - Tipo Operatori	B - Vestiaro	C - Accordo aziendale	D - Spettanza	E - Ultima fornitura	F - Successiva fornitura non effettuata	G - Stato attuale fornitura	H - Periodo oggetto di monetizzazione	I - Prezzi dei capi sulla base dell'ultima gara aggiudicata	L - Percentuale riconosciuta (60 % di I)	M - Importo individuale riparametraro rispetto al periodo di monetizzazione	N - decorrenza della fornitura in corso
Esercizio	1 - Giacconi in goretex - (autisti + collaboratori di esercizio + personale addetto al portierato)	Dotazione istituita con accordo del 24/02/2014	quadriennale	2016-2019	2020-2023	Gara aggiudicata. Fornitura in corso	2020	€ 180,00	€ 108,00	€ 27,00	2021-2024
	2 - Cappotto e impermeabile - (Addetti e Coordinatori)		quinquennale	2016-2020	2021-2024		no monetizzazione				2021-2024
	3 - Divise invernali ed estive OPERATORI ESERCIZIO (camicie, pantaloni, giacche, cravatte, ecc...)		biennale	2016-2017	2018-2019		2018-2020	€ 441,50	€ 264,90	€ 397,35	2021-2022
	4 - Divise invernali ed estive COORD. E ADDETTI(camicie, pantaloni, giacche, cravatte, ecc...)		biennale	2016-2017	2018-2019		2018-2020	€ 473,50	€ 284,10	€ 426,15	2021-2022
Sosta	5 - Giacconi in goretex (coordinatori + ausiliari + custodi)	Dotazione istituita con accordo del 31/07/2014	quadriennale	2012-2015	2016-2019	Gara aggiudicata. Fornitura in corso	2016-2020	€ 210,00	€ 126,00	€ 157,50	2021-2024
	6 - Divise invernali ed estive (camicie, pantaloni, maglioni, scarpe, ecc...)		biennale	2016-2017	2018-2019		2018-2020	€ 465,50	€ 279,30	€ 418,95	2021-2022

tabella 2

TIPOLOGIA DI VESTIARIO - OPERATORI DI ESERCIZIO - VERIFICATORI - CAPOLINEA - ADDETTI PORTINERIA				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2017)	A	B	C = A x B	D = C : 2 x 3
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA BIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (BIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA BIENNALE	DATO RAPPORTATO AL TRIENNIO 2018-2020
Berretto lana baseball autista	€ 7,00	1,00	€ 7,00	10,50 €
Berretto lana zuccotto autista	€ 6,00	1,00	€ 6,00	9,00 €
Camicia estiva autista*	€ 18,00	1,50	€ 27,00	40,50 €
Camicia invernale autista	€ 18,00	2,00	€ 36,00	54,00 €
Cravatta autista	€ 13,00	2,00	€ 26,00	39,00 €
Giacca estiva autista	€ 85,00	1,00	€ 85,00	127,50 €
Giacca invernale autista	€ 89,00	1,00	€ 89,00	133,50 €
Pantalone estivo	€ 29,00	2,00	€ 58,00	87,00 €
Pantalone invernale	€ 29,00	2,00	€ 58,00	87,00 €
Maglia lana a "V" c/maniche autista	€ 19,00	1,00	€ 19,00	28,50 €
Maglia lana a "V" s/maniche autista	€ 14,00	1,00	€ 14,00	21,00 €
Polo estiva autista*	€ 11,00	1,50	€ 16,50	24,75 €
		TOTALE	€ 441,50	€ 662,25
* L'accordo prevede la possibilità di avere polo estive, o, in alternativa, camicie estive fino alla quantità di 3. Avendo gli articoli costi differenti, per la determinazione dell'importo della fornitura si è tenuto conto, forfettariamente, della quantità di una unità e mezzo per ciascuno dei due capi.				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2019)	A	B	C = A x B	D = C : 4 x 1
	IMP. UNITARIO (FORNITURA QUADRIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (QUADRIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE	DATO RAPPORTATO ALL'ANNO 2020
Giubbotto "Gore-tex" autista	180,00	1,00	€ 180,00	45,00 €
TOTALE COSTO FORNITURA PER IL PERIODO DI MANCATA ASSEGNAZIONE AL PERSONALE (D + D)				707,25 €
IMPORTO MASSIMO (60%) DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE E DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA EFFETTIVA				424,35 €

tabella 3

TIPOLOGIA DI VESTIARIO - COORDINATORI/ADDETTI				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2017)	A	B	C = A x B	D = C : 2 x 3
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA BIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (BIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA BIENNALE	DATO RAPPORTATO AL TRIENNIO 2018-2020
Berretto estivo mod. ufficiale	38,00	1,00	€ 38,00	€ 57,00
Berretto lana baseball autista	7,00	1,00	€ 7,00	€ 10,50
Camicia estiva autista*	18,00	1,50	€ 27,00	€ 40,50
Camicia invernale autista	18,00	2,00	€ 36,00	€ 54,00
Cravatta autista	13,00	2,00	€ 26,00	€ 39,00
Giacca estiva autista	85,00	1,00	€ 85,00	€ 127,50
Giacca invernale autista	89,00	1,00	€ 89,00	€ 133,50
Pantalone estivo	29,00	2,00	€ 58,00	€ 87,00
Pantalone invernale	29,00	2,00	€ 58,00	€ 87,00
Maglia lana a "V" c/maniche autista	19,00	1,00	€ 19,00	€ 28,50
Maglia lana a "V" s/maniche autista	14,00	1,00	€ 14,00	€ 21,00
Polo estiva autista*	11,00	1,50	€ 16,50	€ 24,75
		TOTALE	€ 473,50	€ 710,25
* L'accordo prevede la possibilità di avere polo estive, o, in alternativa, camicie estive fino alla quantità di 3. Avendo gli articoli costi differenti, per la determinazione dell'importo della fornitura si è tenuto conto, forfettariamente, della quantità di una unità e mezzo per ciascuno dei due capi.				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2020)	A	B	C = A x B	D = C : 5 x 0
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA QUINQUENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (QUINQUENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE)	DATO RAPPORTATO AL QUINQ. 2016-2020
Cappotto superiori di linea	130,00	1,00	€ 130,00	0,00 €
Impermeabili superiori di linea	110,00	1,00	€ 110,00	0,00 €
		TOTALE	€ 240,00	€ 0,00
TOTALE COSTO FORNITURA PER IL PERIODO DI MANCATA ASSEGNAZIONE AL PERSONALE (D + D)				710,25 €
IMPORTO MASSIMO (60%) DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE E DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA EFFETTIVA				426,15 €

tabella 4

TIPOLOGIA DI VESTIARIO (PERSONALE SOSTA)				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2017)	A	B	C = A x B	D = C : 2 x 3
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA BIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (BIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA BIENNALE	DATO RAPPORTATO AL TRIENNIO 2018-2020
Giubbino estivo op. mobilità	€ 69,00	1	€ 69,00	103,50 €
Scarpa estiva op. mobilità	€ 65,00	1	€ 65,00	97,50 €
Scarpa invernale op. mobilità	€ 85,00	1	€ 85,00	127,50 €
Camicia invernale op. mobilità	€ 18,00	2	€ 36,00	54,00 €
Camicia estiva op. mobilità*	€ 18,00	1,5	€ 27,00	40,50 €
Tubolari camicia estive op. mobilità	€ 5,00	2	€ 10,00	15,00 €
Berretto lana zuccotto op. mobilità	€ 7,00	1	€ 7,00	10,50 €
Berretto estivo op. mobilità	€ 4,00	1	€ 4,00	6,00 €
Pantalone estivo op. mobilità	€ 29,00	2	€ 58,00	87,00 €
Pantalone invernale op. mobilità	€ 29,00	2	€ 58,00	87,00 €
Maglione in pile c/zip op. mobilità	€ 16,00	1	€ 16,00	24,00 €
Polo estiva op. mobilità*	€ 11,00	1,5	€ 16,50	24,75 €
Gilet a "V" s/maniche op. mobilità	€ 14,00	1	€ 14,00	21,00 €
		TOTALE	€ 465,50	698,25 €
* L'accordo prevede la possibilità di avere polo estive, o, in alternativa, camicie estive fino alla quantità di 3. Avendo gli articoli costi differenti, per la determinazione dell'importo della fornitura si è tenuto conto, forfettariamente, della quantità di una unità e mezzo per ciascuno dei due capi.				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2015)	A	B	C = A x B	D = C : 4 x 5
	IMP. UNITARIO (FORNITURA QUADRIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (QUADRIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE	DATO RAPPORTATO AL QUINQ. 2016-2020
Giaccone "Gore-tex" op. mobilità	€ 210,00	1	€ 210,00	262,50 €
TOTALE COSTO FORNITURA PER IL PERIODO DI MANCATA ASSEGNAZIONE AL PERSONALE (D + D)				960,75 €
IMPORTO MASSIMO (60%) DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE E DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA EFFETTIVA				576,45 €

30.03.2021: RESOCONTO RIUNIONE SU PROBLEMATICAMASSA VESTIARIO

PREGRESSA - ORE 15:00 IN VIDEO CONFERENZA

L'odierna riunione è stata convocata con nota prot. 54554 del 26/3/2021 ed è in prosecuzione di quelle tenutesi in data 10/03 e 19/03/2021, circa la definizione della mancata assegnazione del vestiario uniforme del personale nelle annualità precedenti. Unitamente alla nota di convocazione sono stati trasmessi: bozza del testo dell'accordo da sottoscrivere; bozza del testo del verbale di conciliazione individuale da sottoscrivere in sede sindacale; n° 4 tabelle riepilogative dei costi relativi al vestiario.

Collegati:

Presidente, Avv. Giorgia Gira; Consigliere di Amministrazione, Avv. Anita Conversano; Direttore Generale f.f., Dr. Pietro Carallo; Direttore Amministrativo f.f. Dott.ssa Maria Fabiola Menenti; Responsabile Area Esercizio/Sosta/Idrovie, p.i. Cosimo Russo.

Greco Piero – Donnarumma Paolo – Rizzo Orlando – Petralia Michela (Faisa/Cisal);

Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto in rappresentanza della Filt/Cgil. Dragone Enrico e De Benedittis Rosa della Filt/Cgil.

Avv. Ivano Zillio in rappresentanza delle Segreterie di: Fit/Cisl – UilTrasporti – Ugl Autoferrotranvieri – Sinai.

PRESIDENTE: apre la riunione e, dando atto della regolare costituzione del tavolo del confronto, invita il Direttore generale ad illustrare i contenuti dei documenti trasmessi e redatti sulla scorta delle conclusioni raggiunte nella seduta del 19 u.s.-.

Direttore Generale f.f.: riepiloga i contenuti della bozza del testo dell'accordo da sottoscrivere, dello schema di transazione individuale che il dipendente interessato dovrà sottoscrivere in sede di conciliazione sindacale, il contenuto delle tabelle riepilogative dei costi del vestiario uniforme non fornito negli anni precedenti, nonché delle tabelle dei rimborsi teorici per ogni categoria di dipendente. Rimborsi che individualmente andranno rapportati all'effettiva presenza in servizio nei periodi presi in considerazione.

Avv. Loforese (CGIL): prendendo atto che i documenti trasmessi rispondono a quanto rappresentato nella precedente riunione, pone in rilievo che l'azienda, pur non avendo considerato tra le assenze quelle conseguenti a malattia da Covid-19, ha operato comunque la decurtazione delle giornate di cassa integrazione.

Avv. Zillio (CISL-UIL-UGL-SINAI): chiede precisazioni sul testo dell'accordo proposto nel quale viene richiamato l'importo riportato nelle tabelle allegate ma non è esplicitamente citato il costo del giaccone in gore-tex.

Direttore Generale f.f.: chiarisce che nella tabella allegata alla bozza di accordo è chiaramente indicato il valore del giaccone (cfr. tabella 1 – colonna I). nel testo dell'accordo si fa espresso riferimento a tale tabella. Comunque, qualora si ritenesse di dover apportare integrazioni al testo proposto, al fine di esplicitarne meglio il contenuto, non vi sono problemi.

Avv. Zillio (CISL-UIL-UGL-SINAI): comunica che il chiarimento fornito è sufficiente e, pertanto, il testo proposto è condivisibile.

GRECO (Faisa): afferma di non condividere l'inclusione del parametro legato alla presenza in servizio e, conseguentemente, il relativo rapporto individualmente risultante. Andrebbe, invece, previsto il

rapporto connesso alla prestazione lavorativa effettivamente resa, ivi compreso il lavoro straordinario.

Direttore Generale f.f.: evidenziando che sulla materia in discussione non esistono parametri nazionali di riferimento, rammenta che il criterio della presenza è sempre stato un criterio ritenuto idoneo, così come lo era già stato negli accordi precedenti sullo stesso argomento.

DRAGONE (CGIL): chiede chiarimenti sulla presenza in servizio, in particolare se ci si basa sull'anno solare di servizio o su quella delle giornate effettivamente lavorate.

Direttore Generale f.f.: chiarisce che la presenza non è di 365 gg/anno, bensì si è assunto, convenzionalmente, per tutti i lavoratori full-time, il numero di 276 gg/anno. Per il personale part-time tale numero andrà riproporzionato in relazione al profilo orario posseduto.

Chiede ai presenti indicazioni circa le modalità attraverso le quali procedere alla sottoscrizione dell'accordo: firma digitale; PEC; firma in presenza; altre forme.

GRECO (Faisa): prendendo atto che nessuna delle richieste formulate dalla Faisa in ordine alla presenza è stata accolta, comunica che la firma dell'accordo avverrà via PEC.

Direttore Generale f.f.: rappresenta che occorre organizzare, nella massima sicurezza, le modalità attraverso le quali i lavoratori e i conciliatori sindacali dovranno firmare i verbali di conciliazione in sede sindacale. È ipotizzabile ricorrere alla sala riunioni presso la quale, con l'ingresso di un lavoratore per volta, possa essere espletata tale attività.

GRECO (Faisa): rappresenta che ai conciliatori sindacali, per le giornate in cui espleteranno tale attività, debbano essere riconosciuti permessi sindacali aggiuntivi a carico dell'azienda.

Direttore Generale f.f.: rammenta che l'attività del delegato sindacale nella fase di conciliazione è compito precipuo della carica rivestita e, pertanto, tale attività non può assolutamente essere a carico dell'Azienda. Il CCNL disciplina sia le quantità sia le modalità di utilizzo dei permessi sindacali, senza che siano previste altre forme a carico dell'Azienda. Comunque, attraverso l'organizzazione dell'attività di sottoscrizione delle conciliazioni, si cercherà di rendere agevole la presenza del conciliatore sindacale.

GRECO (Faisa): ribadisce che ai conciliatori che saranno indicati dalla Faisa vadano riconosciuti permessi a carico dell'azienda.

PRESIDENTE: rammenta che successivamente alla firma dell'accordo lo stesso sarà posto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, solo successivamente potrà essere avviata la fase della conciliazione con i lavoratori. Rimarca che l'Azienda non riconoscerà alcun permesso aggiuntivo a proprio carico in favore di coloro che svolgeranno la funzione di conciliatore di parte sindacale.

GRECO (Faisa): insiste in merito alla concessione di permessi sindacali aggiuntivi per i conciliatori sindacali, ciò anche in considerazione del fatto che l'accordo si è chiuso senza alcun incremento dei rimborsi, così come richiesto dai sindacati.

Avv. Loforese (CGIL): rappresenta la necessità che emerga chiaramente che la vertenza odierna si conclude in via del tutto eccezionale e che ciò non può costituire giustificazione del modus operandi fin qui adottato dall'azienda.

PRESIDENTE: conclude la riunione ringraziando tutti i partecipanti per aver consentito la chiusura della vertenza. La riunione in video-conferenza termina alle ore 15:50.



FAISA-CISAL

Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri



SEGRETERIA PROVINCIALE

VIA ROMA 12 TARANTO

sede distaccata Via De Gasperi 144 Mottola Ta

faisa_cisal_taranto@virgilio.it

faisacisaltaranto@legalmail.it

li 30 marzo 2021

Alla Società Amat Spa
Taranto
Al Presidente CDA
Dott.ssa G. Gira

e p.c. Studio Legale
Avv. Fabrizio Del Vecchio
fdelve2000@hotmail.com

Oggetto: conciliazione e/o accordo massa vestiario.

La presente per significarVi che a seguito dell'incontro avvenuto in data 30 marzo 2021 e, preso atto della volontà delle parti a conciliare per il riconoscimento del pregresso della mancata fornitura del vestiario del personale Amat

Ritenuto

che all'interno dell'accordo non sono definite le giornate dedicate allo svolgimento della conciliazione e quindi al mancato accordo circa i permessi sindacali da riconoscere alle OO.SS. per lo svolgimento della procedura

Considerando

l'assenza delle altre OO.SS. che nell'occasione sono state rappresentate dagli studi legali da loro nominati,

la scrivente delega, per le procedure del caso, lo Studio Legale in indirizzo che ci legge per conoscenza.

Distinti saluti.

Il Segretario Provinciale

Piero Greco



Taranto, 31/03/2021

Alle Segreterie Prov.le e Aziendale della O.S.
Faisa-CISAL

e, p.c. Alle Segreterie Prov.li e Aziendali delle OO.SS.
Fili-CGIL
Fili-CISL
ULTRASPORTI
UGLAutoferro
SINAI
LORO SEDI

e, p.c. Egr. Assessore all'Ambiente e alle
Società partecipate del Comune di Taranto
E-mail: assessorecrastronovi@comune.taranto.it

e, p.c. Spett.le Studio Legale Zilio
PEC: zilio.livano@oravta.legalmail.it

e, p.c. Spett.le Studio Legale Loforese-Pezzuto
PEC: avv.florellaloforese@pec.it remopezzuto@pec.it

Oggetto: Riscontro nota del 30 marzo avente ad oggetto "Conciliazione e/o mancato accordo massa vestiario".

Riscontriamo la nota richiamata in oggetto, inviata da codesta spett.le Segreteria, per rappresentare che, come convenuto al termine della riunione tenutasi nel pomeriggio di ieri, 30 marzo, le Segreterie Provinciale ed Aziendale di codesta O.S. costituite al tavolo negoziale della medesima riunione dovranno, nel caso di conferma di sottoscrizione dell'accordo nei termini concordati nel corso della stessa, far pervenire con posta elettronica certificata il testo dello stesso, completo degli allegati inviati in formato pdf, sottoscritto con firme autografe. Resta inteso che, in alternativa, l'accordo potrà essere sottoscritto da codeste Segreterie con forma digitale.

Come già precisato nel corso della riunione, una volta avvenuta la formale sottoscrizione dell'accordo anche da parte della altre OO.SS., lo stesso sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di amministrazione.

Relativamente alle figure dei conciliatori, codesta O.S., al pari delle altre, avrà cura di comunicarci, in tempo utile, i nomi dei conciliatori accreditati presso la locale Direzione Territoriale del Lavoro.

Distinti saluti,

LA PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Ally)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: R: Nota 5997/2021 Sottoscrizione testo dell'accordo sulla monetizzazione del vestiario uniforme.

Mittente: "Per conto di: zilio.ivano@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 09/04/2021 17.41

A: "'PEC AMAT'" <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/04/2021 alle ore 17:41:54 (+0200) il messaggio "R: Nota 5997/2021 Sottoscrizione testo dell'accordo sulla monetizzazione del vestiario uniforme." è stato inviato da "zilio.ivano@oravta.legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 92125894.02F83759.B74BFF7B.663F13E4.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato datcert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 09/04/2021 at 17:41:54 (+0200) the message "R: Nota 5997/2021 Sottoscrizione testo dell'accordo sulla monetizzazione del vestiario uniforme." was sent by "zilio.ivano@oravta.legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: 92125894.02F83759.B74BFF7B.663F13E4.posta-certificata@legalmail.it

The datcert.xml attachment contains service information on the transmission

--postacert.eml--

Oggetto: R: Nota 5997/2021 Sottoscrizione testo dell'accordo sulla monetizzazione del vestiario uniforme.

Mittente: <zilio.ivano@oravta.legalmail.it>

Data: 09/04/2021 17.41

A: "'PEC AMAT'" <amat@pec.amat.ta.it>

In allegato alla presente, trasmetto accordo e tabelle sottoscritte analogicamente e scansionate.

Cordiali saluti

Avv. Ivano ZILIO

Studio Legale ZILIO

Avv. Ivano ZILIO

Via Minniti n. 64
Studio 0997329959 – int. 4
Cell. 3494627281
74121 TARANTO
Email: ivanozilio@gmail.com
Pec: zilio.ivano@oravta.legalmail.it

Da: PEC AMAT <amat@pec.amat.ta.it>

Inviato: mercoledì 7 aprile 2021 17:53

A: zilio.ivano@oravta.legalmail.it; avv.fiorellaloforese@pec.it; remopezzuto@pec.it

Oggetto: Nota 5997/2021 Sottoscrizione testo dell'accordo sulla monetizzazione del vestiario uniforme.

Si invia la nota in oggetto. Cordiali saluti.

Rispondere a: sharp@amatmail.net <sharp@amatmail.net>

Nome dispositivo: Non impostata

Modello dispositivo: MX-M754N

Collocazione: Non impostata

Formato File: PDF (Media compressione)

Risoluzione: 200dpi x 200dpi

Il file allegato è un'immagine digitalizzata in formato PDF.

Usare Acrobat(R)Reader(R) o Adobe(R)Reader(R) di Adobe Systems Incorporated per

Effettuare il download Adobe(R)Reader(R) dalla seguente URL:

Adobe, il logo Adobe, Acrobat e il logo Adobe PDF e Reader sono marchi registra

<http://www.adobe.com/>

—Allegati:—

postacert.eml	6,1 MB
Lettera convocazione.pdf	328 kB
Tabelle allegate all'accordo.pdf	1,4 MB
Accordo monetizzazione del vestiario uniforme.pdf	2,7 MB
dati-cert.xml	914 bytes



IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE

(MONETIZZAZIONE DEL VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AL PERSONALE)

Il giorno _____, alle ore _____, in modalità telematica, attraverso la piattaforma GoToMeeting

tra

- l'AMAT S.p.A. così rappresentata:

- ✓ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giorgia Gira;
- ✓ Il Vice – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco Scarinci;
- ✓ Il Consigliere di Amministrazione, Avv. Anita Conversano;
- ✓ Il Direttore Generale f.f., Dott. Pietro Carallo;
- ✓ Il Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza;
- ✓ Il Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Maria Fabiola Menenti;
- ✓ Il Responsabile Area Esercizio, P.I. Cosimo Russo;

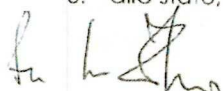
e

- le OO.SS. aziendali così rappresentate:

- ✓ Avv. Ivano Zilio, giusta espressa delega delle OO.SS. di FILT-CGIL, ULTRASPORTI, UGLTRASPORTI e SINAI;
- ✓ Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, giusta delega espressa della O.S. della FILT-CGIL;
- ✓ FAISA-CISAL: Sigg. Sig. Pietro Greco (Segretario Territoriale); Sig. Rizzo Orlando (Segretario aziendale) e Sig.ra Petralia Michela;

PREMESSO CHE

1. la materia della dotazione della massa vestiario è disciplinata, a livello nazionale, dall'art. 50 lett. c) del CCNL 1976 che, nel prevedere il vestiario uniforme obbligatorio, da fornirsi da parte dell'azienda a favore dei lavoratori, con costo a carico, per quote disuguali, dell'azienda e dei lavoratori medesimi, non configurava il vestiario come elemento in natura della retribuzione;
2. la dotazione e la relativa cadenza temporale del vestiario uniforme sono regolamentate, oltre che dal predetto CCNL del 1976, anche dagli accordi aziendali di secondo livello intervenuti in materia nel corso degli anni successivi, che hanno individuato, per ogni profilo professionale e per ciascun capo in dotazione, anche la durata ed il relativo periodo di assegnazione;
3. allo stato, tenuto conto delle ultime forniture effettuate, risulta quanto segue:


KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



- per i Coordinatori d'Esercizio, gli Addetti all'Esercizio, gli Operatori di esercizio, i Collaboratori di esercizio e per il personale addetto al portierato le ultime forniture di massa vestiario sono state effettuate con imputazione fino all'esercizio 2017, ad eccezione della fornitura del cappotto e dell'impermeabile prevista in favore dei Coordinatori e degli Addetti all'esercizio, la cui ultima fornitura è stata imputata al quinquennio 2016/2020;
 - per il personale dell'esercizio avente diritto al giaccone in goretex, l'ultima fornitura è stata effettuata nel corso dell'anno 2016, con imputazione al quadriennio 2016/2019;
 - per il personale della sosta l'ultima fornitura del vestiario uniforme è stata effettuata nel corso dell'anno 2016, con imputazione al biennio 2016/2017;
 - per il personale della sosta, avente diritto al giaccone in goretex, l'ultima fornitura è stata effettuata nel corso dell'anno 2015, con imputazione al quadriennio 2012/2015;
 - per il personale dell'Area Tecnica, invece, la cui dotazione ha carattere annuale, le relative forniture sono state tutte regolarmente effettuate;
4. attesi i ritardi intervenuti nella assegnazione della massa vestiario per i periodi successivi a quelli di cui al precedente sub 3, nel corso del 2020 alcune sigle sindacali hanno espressamente chiesto all'Azienda di dare esecuzione agli obblighi contrattuali a suo carico, riservandosi di adire le vie legali in caso di ulteriori ritardi ed inadempimenti. Tanto al fine di ottenere il risarcimento del danno a favore dei dipendenti per la mancata fornitura del vestiario uniforme;
5. alla luce di quanto sopra, con nota del 5 febbraio 2021 (prot. az. n. 2.378) gli Avvocati Fiorella Loforese e Pezzuto Remo, in nome e per conto della FILT-CGIL, in persona del Segretario Aziendale pro-tempore, Sig. Enrico Dragone, hanno messo in mora la Società per non aver ottemperato alla fornitura del vestiario uniforme, con danno per i lavoratori costretti ad acquistare, a proprio spese, indumenti simili, per foggia e colore, a quelli previsti nella dotazione aziendale. Gli Avvocati Loforese e Pezzuto, quindi, hanno diffidato l'Azienda a fornire ai propri dipendenti, entro 10 giorni dalla messa in mora, la massa vestiario spettante e a risarcire loro il danno patito, preannunciando, in difetto, di adire le vie legali;
6. analogamente, con nota del 17/02/2021 (prot. az. n. 2.965) l'Avvocato Ivano Ziio, su espresso incarico ricevuto dai delegati sindacali delle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI, SINAI ed UGLTRASPORTI (rispettivamente nelle persone dei Sigg. Cavallo Giuseppe, Marzo Massimiliano, Albanese Francesco e Basile Andrea) ha messo in mora l'Azienda per violazione delle disposizioni contrattuali, non avendo la stessa provveduto a fornire il vestiario uniforme né, tantomeno, indennizzato i lavoratori per le spese da questi sostenute per l'acquisto di indumenti personali simili. Al fine di risolvere la questione, il legale ha chiesto apposita convocazione, entro



- 10 giorni, per ricercare una soluzione, preannunciando, in difetto, di adire le vie legali per la tutela dei diritti dei lavoratori;
7. con nota del 1° marzo 2021 (prot. n. 3.695), manifestando la volontà di definire bonariamente la questione del ritardo nell'assegnazione del vestiario uniforme al proprio personale, l'Azienda ha convocato congiuntamente tutte le OO.SS. per il 10 marzo 2021;
 8. con propria nota dell'8 marzo scorso (prot. az. n. 4214) l'Avvocato Ivano Zilio ha confermato la sua partecipazione al predetto incontro, giusta espressa delega ricevuta dalle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI, SINAI ed UGLTRASPORTI;
 9. analogamente, con propria nota dell'8 marzo 2021 (prot. az. n. 4.219) gli Avvocati Fiorella Loforese e Pezzuto Remo hanno confermato la loro partecipazione all'incontro de quo, in qualità di procuratori della FILT-CGIL;
 10. all'incontro del 10 marzo 2021, quindi, hanno partecipato l'Avv. Ivano Zilio, per le OO.SS. di Fit/Cisl – Uiltrasporti – Ugl Autoferrotranvieri – Sinai, e gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, in rappresentanza delle Segreterie aziendali della Filt-Cigl, unitamente ai loro delegati sindacali Sigg. Dragone Enrico – Cecere Pietro – De Benedittis Rosa, ed i Sigg. Greco Piero, Donnarumma Paolo, Rizzo Orlando e Petralia Michela in rappresentanza della Faisa/Cisal;
 11. quindi, in virtù del mandato ricevuto dagli Avvocati, il 10 marzo 2021 si è regolarmente costituito il tavolo delle trattative, dando avvio al confronto sindacale sulla questione del vestiario uniforme. In sintesi, nel corso dell'incontro gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, hanno chiesto, a titolo di risarcimento del danno a favore dei dipendenti, la quota del 70% del valore del vestiario non fornito negli anni pregressi, mentre l'Avvocato Zilio ha chiesto all'Azienda di formulare una propria proposta che sarebbe stata oggetto di successiva valutazione. Anche i rappresentanti della FAISA-CISAL hanno chiesto all'Azienda di far pervenire al riguardo una proposta economica da valutare in un successivo incontro;
 12. a conclusione del citato incontro, preso atto delle posizioni sindacali, l'Azienda si è riservata di elaborare una propria proposta, previa valutazione della sostenibilità economica, anche alla luce della crisi economica connessa alla pandemia in atto da Covid-19, con impegno a convocare le parti per un successivo incontro per illustrarne i termini;
 13. con nota del 17 marzo 2021 (prot. az. n. 4.796) l'incontro è stato fissato per le ore 12:00 del 19 marzo 2021. Con proprie note inviate a mezzo pec il 18 marzo 2021 (rispettivamente registrate al protocollo aziendale ai nn. 4.873 e 4.875), sia l'Avvocato Ivano Zilio che gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto hanno confermato la loro partecipazione all'incontro, tutti nella loro qualità di delegati delle OO.SS. come sopra dettagliato;



14. l'incontro si è regolarmente tenuto con la partecipazione dei rappresentanti aziendali, nelle persone dei componenti il Consiglio di Amministrazione, delle Direzioni aziendali e del Responsabile dell'Area Esercizio. Nel corso dell'incontro, l'Azienda ha illustrato la propria proposta (che prevede l'erogazione ai dipendenti di una quota pari al 50% del valore complessivo di ciascun capo, sulla base del valore di aggiudicazione dell'ultima fornitura), rappresentando, altresì, la possibilità di definire bonariamente la questione mutando le modalità ed i criteri contenuti in analoghi accordi sindacali sottoscritti con le OO.SS. il 23 gennaio 2009 ed il 14 dicembre 2015. Tuttavia, dopo ampia discussione e confronto, al fine di prevenire possibili contenziosi, le parti sono addivenute ad una intesa complessiva sulla materia, prevedendo di definire la questione con erogazione, a favore dei dipendenti, di una quota pari al 60% (sessanta) del valore complessivo di ciascun capo, sulla base del valore di aggiudicazione effettiva dell'ultima fornitura, sempre fermo restando le modalità ed i criteri contenuti negli analoghi accordi sopra richiamati. Nel corso dell'incontro è stato chiesto all'Azienda, altresì, di non considerare come assenza, ai fini del calcolo della spettanza individuale sia i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena, sia di periodi di messa in solidarietà del personale per sospensione dell'attività a seguito delle misure restrittive adottate nel 2020 durante la pandemia. I rappresentanti dell'Azienda hanno fatto presente che, analogamente a quanto già avvenuto per l'erogazione di alcuni progetti contenuti nell'Accordo aziendale sul Premio di risultato dell'11 marzo 2009, non saranno decurtate dal numero delle giornate di presenza in servizio soltanto i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena;
15. con nota del _____, prot. az. n. _____, è stato trasmesso agli Avvocati appositamente delegati ed alle OO.SS. l'ipotesi di Accordo predisposto, unitamente ai relativi allegati, fissando per la giornata odierna l'incontro per la sottoscrizione dell'Accordo, alla luce dei criteri contenuti nella **Tabella 1 (All. 1)**, costituente parte integrante del presente Accordo, ove, per ciascuna dotazione spettante al personale, sono riepilogati:
- la spettanza dovuta contrattualmente (**colonna D**);
 - il periodo di assegnazione riferito all'ultima fornitura effettuata (**colonna E**);
 - le annualità oggetto di monetizzazione (**colonna H**);
 - i prezzi dei singoli capi sulla base dell'ultima gara aggiudicata (**colonna I**);
 - la percentuale riconosciuta del 60% (**colonna L**);
 - l'importo individuale riparametrato rispetto al periodo di monetizzazione (**colonna M**);
 - le nuove scadenze temporali da attribuire alle future spettanze (**colonna N**), con riallineamento delle forniture in corso ai nuovi periodi ivi indicati;



16. le parti danno atto, altresì, che costituiscono parte integrante del presente Accordo le tabelle di seguito indicate, riportanti, per ciascuna categoria professionale, i costi unitari dei singoli capi sulla base dei prezzi dell'ultima fornitura aggiudicata, e più precisamente:

- **Tabella 2** relativa ai costi unitari delle dotazioni individuali degli Operatori di esercizio (**All. 2**);
- **Tabella 3** relativa ai costi unitari delle dotazioni individuali dei Coordinatori e degli Addetti all'Esercizio (**All. 3**);
- **Tabella 4** relativa ai costi unitari delle dotazioni individuali del personale della Sosta Tariffata (**All. 4**).

Tanto premesso, al sol fine di prevenire responsabilmente ogni insorgenza litigiosa, con possibili aggravii di costi per l'Azienda, le parti come sopra costituite,

CONVENGONO CHE

Art. 1 – La premessa e gli allegati in essa richiamati hanno valore dichiaratamente pattizio e, come tali, costituiscono parte integrante del presente Accordo;

Art. 2 – L'Azienda corrisponderà a ciascun dipendente in servizio nel periodo **2016/2020** vincolato all'uso del vestiario uniforme, che lo accetterà a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria sul punto, una somma a titolo risarcitorio per la mancata fornitura del vestiario individualmente spettante in forza di Accordi nazionali ed aziendali (in quanto applicabili) per i periodi indicati nella **colonna H della Tabella 1 (ALL. 1)**;

Art. 3 – L'ammontare del risarcimento da corrispondere individualmente a tutto il personale avente diritto per la mancata fornitura del vestiario relativo al periodo in questione sarà determinato sulla base dei costi unitari riportati nella **colonna I) della Tabella 1**. Tali importi andranno poi ragguagliati al rapporto "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili" fatto registrare individualmente nel periodo considerato. Il numero di giornate lavorabili è assunto, convenzionalmente, per tutti i lavoratori full-time, in n. 276. Per i part-time detto numero è riproporzionato in relazione al profilo orario. Ai fini del calcolo della spettanza individuale, non saranno considerati come non lavorati i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena. La partecipazione alla spesa per la fornitura del vestiario individuale, prevista contrattualmente a carico del singolo dipendente in misura pari al 15%, se assunto prima del 21.3.1997, ed al 30%, se assunto successivamente a tale data, non troverà applicazione con riferimento ai periodi di monetizzazione oggetto del presente Accordo. Il concorso alla spesa, secondo le misure percentuali indicate, troverà, pertanto, piena ed incondizionata applicazione con le prossime forniture, da imputarsi ai periodi indicati nella **colonna N) della Tabella 1**.



Art. 4 - La predisposizione che precede non costituisce riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa risarcitoria e della misura effettiva del pregiudizio, ove sussistente, atteso che l'erogabilità delle somme individuali riferite ai periodi indicati nella **colonna H) della Tabella 1**, da determinarsi sulla base di quanto previsto al precedente articolo 3, è subordinata alla formalizzazione transattiva della contesa, da attuarsi (per singolo dipendente) in fase di conciliazione sindacale, attraverso la fedele osservanza dello schema di transazione allegato (**All. 5**), con cui saranno definiti i reciproci diritti ed obblighi riferiti alla fornitura del vestiario riconducibile ai periodi già richiamati. Le parti danno atto che le transazioni dovranno essere attuate nel pieno rispetto delle misure previste per evitare il rischio di contagio da Covid-19.

Art. 5 - Le somme di cui all'art. 3) saranno erogate in favore del personale beneficiario del vestiario uniforme entro il mese successivo a quello di sottoscrizione della transazione individuale.

Art. 6 - La sottoscrizione dello schema di transazione allegato copre il pregiudizio integralmente occasionato dalla mancata fornitura del vestiario uniforme prevista da Accordi nazionali ed aziendali, in quanto applicabili, con riferimento ai periodi indicati nella **colonna H) della Tabella 1** e comporta la dichiarazione liberatoria di ciascun dipendente interessato di non aver null'altro a pretendere, nei confronti dell'AMAT, per qualsivoglia titolo e/o ragione sullo specifico tema e, in ogni caso, postula la rinuncia dello stesso a far valere ulteriori rivendicazioni di qualsivoglia natura sul punto.

Art. 7 - Il presente Accordo diverrà vincolante per l'Azienda a seguito di deliberazione di ratifica da parte Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A..

Per le OO.SS.

Avvocato Ivano Zilio, giusta delega espressa

delle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI,

UGLTRASPORTI e SINAI

Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto,

giusta delega della O.S. di FIT-CGIL

Per O.S. Faisa-CISAL:

Sig. Pietro Greco (Segr. Territoriale) _____

Sig. Rizzo Orlando (Segr. Aziendale) _____

Sig.ra Petralia Michela _____

Per l'Azienda:

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Giorgia Gira _____

Il Vice Presidente del Cda

Dott. Francesco Scarinci _____

Il Consigliere di Amministrazione,

Avv. Anita Conversano _____

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo _____

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. Mauro Piazza _____

Il Direttore Amministrativo f.f.,



Dott.ssa Maria Fabiola Menenti _____

Il Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta

P.i. Cosimo Russo _____

[Handwritten signature]

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

TABELLA COSTI ASSEGNAZIONE VESTIARIO AL PERSONALE

tabella 1

A - Tipo Operatori	B - Vestiaro	C - Accordo aziendale	D - Spettanza	E - Ultima fornitura	F - Successiva fornitura non effettuata	G - Stato attuale fornitura	H - Periodo oggetto di monetizzazione	I - Prezzi dei capi sulla base dell'ultima gara aggiudicata	L - Percentuale riconosciuta (60 % di I)	M - Importo individuale riparametrato rispetto al periodo di monetizzazione	N - decorrenza della fornitura in corso
Esercizio	1 - Giacconi in goretex - (autisti + collaboratori di esercizio + personale addetto al portierato)	Dotazione istituita con accordo del 24/02/2014	quadriennale	2016-2019	2020-2023	Gara aggiudicata. Fornitura in corso	2020	€ 180,00	€ 108,00	€ 27,00	2021-2024
	2 - Cappotto e impermeabile - (Addetti e Coordinatori)		quinquennale	2016-2020	2021-2024		no monetizzazione				2021-2024
	3 - Divise invernali ed estive OPERATORI ESERCIZIO (camicie, pantaloni, giacche, cravatte, ecc...)		biennale	2016-2017	2018-2019		2018-2020	€ 441,50	€ 264,90	€ 397,35	2021-2022
	4 - Divise invernali ed estive COORD. E ADDETTI(camicie, pantaloni, giacche, cravatte, ecc...)		biennale	2016-2017	2018-2019		2018-2020	€ 473,50	€ 284,10	€ 426,15	2021-2022
Sosta	5 - Giacconi in goretex (coordinatori + ausiliari + custodi)	Dotazione istituita con accordo del 31/07/2014	quadriennale	2012-2015	2016-2019	Gara aggiudicata. Fornitura in corso	2016-2020	€ 210,00	€ 126,00	€ 157,50	2021-2024
	6 - Divise invernali ed estive (camicie, pantaloni, maglioni, scarpe, ecc...)		biennale	2016-2017	2018-2019		2018-2020	€ 465,50	€ 279,30	€ 418,95	2021-2022

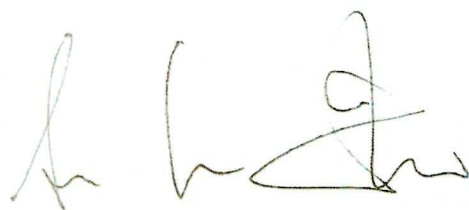


tabella 2

TIPOLOGIA DI VESTIARIO - OPERATORI DI ESERCIZIO - VERIFICATORI - CAPOLINEA - ADDETTI PORTINERIA				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2017)	A	B	C = A x B	D = C : 2 x 3
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA BIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (BIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA BIENNALE	DATO RAPPORTATO AL TRIENNIO 2018-2020
Berretto lana baseball autista	€ 7,00	1,00	€ 7,00	10,50 €
Berretto lana zuccotto autista	€ 6,00	1,00	€ 6,00	9,00 €
Camicia estiva autista*	€ 18,00	1,50	€ 27,00	40,50 €
Camicia invernale autista	€ 18,00	2,00	€ 36,00	54,00 €
Cravatta autista	€ 13,00	2,00	€ 26,00	39,00 €
Giacca estiva autista	€ 85,00	1,00	€ 85,00	127,50 €
Giacca invernale autista	€ 89,00	1,00	€ 89,00	133,50 €
Pantalone estivo	€ 29,00	2,00	€ 58,00	87,00 €
Pantalone invernale	€ 29,00	2,00	€ 58,00	87,00 €
Maglia lana a "V" c/maniche autista	€ 19,00	1,00	€ 19,00	28,50 €
Maglia lana a "V" s/maniche autista	€ 14,00	1,00	€ 14,00	21,00 €
Polo estiva autista*	€ 11,00	1,50	€ 16,50	24,75 €
		TOTALE	€ 441,50	€ 662,25
* L'accordo prevede la possibilità di avere polo estive, o, in alternativa, camicie estive fino alla quantità di 3. Avendo gli articoli costi differenti, per la determinazione dell'importo della fornitura si è tenuto conto, forfettariamente, della quantità di una unità e mezzo per ciascuno dei due capi.				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2019)	A	B	C = A x B	D = C : 4 x 1
	IMP. UNITARIO (FORNITURA QUADRIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (QUADRIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE	DATO RAPPORTATO ALL'ANNO 2020
Giubbotto "Gore-tex" autista	180,00	1,00	€ 180,00	45,00 €
TOTALE COSTO FORNITURA PER IL PERIODO DI MANCATA ASSEGNAZIONE AL PERSONALE (D + D)				707,25 €
IMPORTO MASSIMO (60%) DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE E DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA EFFETTIVA				424,35 €

tabella 3

TIPOLOGIA DI VESTIARIO - COORDINATORI/ADDETTI

ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2017)	A	B	C = A x B	D = C : 2 x 3
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA BIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (BIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA BIENNALE	DATO RAPPORTATO AL TRIENNIO 2018-2020
Berretto estivo mod. ufficiale	38,00	1,00	€ 38,00	€ 57,00
Berretto lana baseball autista	7,00	1,00	€ 7,00	€ 10,50
Camicia estiva autista*	18,00	1,50	€ 27,00	€ 40,50
Camicia invernale autista	18,00	2,00	€ 36,00	€ 54,00
Cravatta autista	13,00	2,00	€ 26,00	€ 39,00
Giacca estiva autista	85,00	1,00	€ 85,00	€ 127,50
Giacca invernale autista	89,00	1,00	€ 89,00	€ 133,50
Pantalone estivo	29,00	2,00	€ 58,00	€ 87,00
Pantalone invernale	29,00	2,00	€ 58,00	€ 87,00
Maglia lana a "V" c/maniche autista	19,00	1,00	€ 19,00	€ 28,50
Maglia lana a "V" s/maniche autista	14,00	1,00	€ 14,00	€ 21,00
Polo estiva autista*	11,00	1,50	€ 16,50	€ 24,75
		TOTALE	€ 473,50	€ 710,25
* L'accordo prevede la possibilità di avere polo estive, o, in alternativa, camicie estive fino alla quantità di 3. Avendo gli articoli costi differenti, per la determinazione dell'importo della fornitura si è tenuto conto, forfettariamente, della quantità di una unità e mezzo per ciascuno dei due capi.				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2020)	A	B	C = A x B	D = C : 5 x 0
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA QUINQUENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (QUINQUENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE)	DATO RAPPORTATO AL QUINQ. 2016-2020
Cappotto superiori di linea	130,00	1,00	€ 130,00	0,00 €
Impermeabili superiori di linea	110,00	1,00	€ 110,00	0,00 €
		TOTALE	€ 240,00	€ 0,00
TOTALE COSTO FORNITURA PER IL PERIODO DI MANCATA ASSEGNAZIONE AL PERSONALE (D + D)				710,25 €
IMPORTO MASSIMO (60%) DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE E DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA EFFETTIVA				426,15 €

tabella 4

TIPOLOGIA DI VESTIARIO (PERSONALE SOSTA)				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2017)	A	B	C = A x B	D = C : 2 x 3
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA BIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (BIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA BIENNALE	DATO RAPPORTATO AL TRIENNIO 2018-2020
Giubbino estivo op. mobilità	€ 69,00	1	€ 69,00	103,50 €
Scarpa estiva op. mobilità	€ 65,00	1	€ 65,00	97,50 €
Scarpa invernale op. mobilità	€ 85,00	1	€ 85,00	127,50 €
Camicia invernale op. mobilità	€ 18,00	2	€ 36,00	54,00 €
Camicia estiva op. mobilità*	€ 18,00	1,5	€ 27,00	40,50 €
Tubolari camicia estive op. mobilità	€ 5,00	2	€ 10,00	15,00 €
Berretto lana zuccotto op. mobilità	€ 7,00	1	€ 7,00	10,50 €
Berretto estivo op. mobilità	€ 4,00	1	€ 4,00	6,00 €
Pantalone estivo op. mobilità	€ 29,00	2	€ 58,00	87,00 €
Pantalone invernale op. mobilità	€ 29,00	2	€ 58,00	87,00 €
Maglione in pile c/zip op. mobilità	€ 16,00	1	€ 16,00	24,00 €
Polo estiva op. mobilità*	€ 11,00	1,5	€ 16,50	24,75 €
Gilet a "V" s/maniche op. mobilità	€ 14,00	1	€ 14,00	21,00 €
		TOTALE	€ 465,50	698,25 €
* L'accordo prevede la possibilità di avere polo estive, o, in alternativa, camicie estive fino alla quantità di 3. Avendo gli articoli costi differenti, per la determinazione dell'importo della fornitura si è tenuto conto, forfettariamente, della quantità di una unità e mezzo per ciascuno dei due capi.				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2015)	A	B	C = A x B	D = C : 4 x 5
	IMP. UNITARIO (FORNITURA QUADRIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (QUADRIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE	DATO RAPPORTATO AL QUINQ. 2016-2020
Giaccone "Gore-tex" op. mobilità	€ 210,00	1	€ 210,00	262,50 €
TOTALE COSTO FORNITURA PER IL PERIODO DI MANCATA ASSEGNAZIONE AL PERSONALE (D + D)				960,75 €
IMPORTO MASSIMO (60%) DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE E DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA EFFETTIVA				576,45 €



Taranto, 26/03/2021

Alle Segreterie delle OO.SS.
Filt-CGIL
Filt-CISL
UILTRASPORTI
UGLAutoferro
Faisa-CISAL
SINAI
LORO SEDI

e, p.c. Egr. Assessore all'Ambiente e alle
Società partecipate del Comune di Taranto
E-mail: assessore@castronovi@comune.taranto.it

e, p.c. Spett.le Studio Legale Zilio
PEC: zilio.ivano@oravta.legalmail.it

e, p.c. Spett.le Studio Legale Loforese-Pezzuto
PEC: avv.florellaloforese@pec.it remopezzuto@pec.it

Oggetto: Convocazione incontro su definizione mancata assegnazione del vestiario uniforme al personale nelle annualità precedenti.

1

Si fa seguito agli incontri svoltisi nelle date del 10 e 19 marzo u.u.ss., in merito all'argomento di cui all'oggetto, per convocare codeste spettabili Segreterie **per le ore 15.00 del 30/03/2021**.

Come già avvenuto in precedenti occasioni, l'incontro si svolgerà in modalità videoconferenza, utilizzando l'applicativo "GoToMeeting", di cui si riportano, in calce alla presente, le caratteristiche tecniche del sistema dell'hardware e del software che saranno utilizzati con le credenziali di accesso da comunicarsi ai partecipanti prima dell'avvio dell'incontro.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Bozza del testo dell'accordo da sottoscrivere, nei termini concordati;
- Bozza del testo del verbale di conciliazione individuale, da sottoscrivere in sede sindacale;
- n. 3 tabelle di riepilogo dei costi relativi al vestiario, utili per il calcolo degli importi teorici da riconoscere al personale (a monte del calcolo individuale con le giornate di effettiva prestazione).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Pietro Carallo)

Firmato digitalmente da PIETRO CARALLO
Limitazione d'uso: Esplicit Foot: Certificate issued through Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 26/03/2021 15:07:25

ATTENZIONE !

nel p)

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: remopezzuto@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: amat@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 16/04/2021 01:03 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FIRMA ACCORDO MASSA VESTIARIA AVV.TI LOFORESE E PEZZUTO PER FILT CGIL TARANTO

Priorità: normale

[00000MAN.png](#)(5154)

[accordo massa vestiaria sottoscritto digitalmente per Filt - Cgil.pdf.p7m.p7m](#)(934401)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#) [Sent](#) [Traspare](#)

Spett.le Amat S.p.a. Come da Vostra comunicazione, alleghiamo alla presente l'accordo firmato digitalmente, in qualità di procuratori della Filt CGIL di Taranto. Cordiali saluti. Avv. Remo Pezzuto Studio Legale Loforese & Pezzuto Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale c/o Spazio Coworking Gagarin Via Pasubio - 74121 - Taranto - Mail: remopezzuto@gmail.com - Pec: remopezzuto@pec.it - Cell: 3396311630



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-04-16 11:44:26 (UTC)

File verificato: C:\Users\tursi\Downloads\accordo massa vestiaria sottoscritto digitalmente per Filt - Cgil.pdf.p7m (1).p7m

Esito verifica:

Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:

LOFORESE FIORELLA

Firma verificata:

OK (Validated at: 16/04/2021 11:42:40)

Verifica di validità online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 16/04/2021 11:42:27

Dati del certificato del firmatario **LOFORESE FIORELLA**:

Nome, Cognome:

LOFORESE FIORELLA

Titolo:

4.6 Avvocato

Organizzazione:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO

Numero identificativo:

LOLF2021011984275559

Data di scadenza:

28/01/2024 23:00:00

Autorità di certificazione:

Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426,
Certification Authority,

IT,

Documentazione del certificato (CPS):

<https://docs.namirialtsp.com/>

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.2042.1.2

Firmatario 2:

PEZZUTO REMO

Firma verificata:

OK (Validated at: 16/04/2021 11:42:40)

Verifica di validità online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 16/04/2021 11:42:32

Dati del certificato del firmatario **PEZZUTO REMO**:

Nome, Cognome:

PEZZUTO REMO

Numero identificativo:

REPR2020051982172917

Data di scadenza:

18/05/2023 22:00:00

Autorità di certificazione:

Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426,

Certification Authority,

IT,

Documentazione del certificato (CPS):

<https://docs.namirialtsp.com/>

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.5

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.2042.1.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.5

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

[InfoCert S.p.A.](#) 2021 | P.IVA 07945211006



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-04-16 11:45:48 (UTC)

File verificato: C:\Users\tursi\Downloads\accordo massa vestiaria sottoscritto digitalmente per Filt - Cgil.pdf.p7m (1).p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: LOFORESE FIORELLA
Firma verificata: OK (Validated at: 16/04/2021 11:42:40)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 16/04/2021 11:42:27

Dati del certificato del firmatario **LOFORESE FIORELLA:**

Nome, Cognome: LOFORESE FIORELLA
Titolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO
Numero identificativo: LOLF2021011984275559
Data di scadenza: 28/01/2024 23:00:00
Autorità di certificazione: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://docs.namirialtsp.com/>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.2042.1.2

Firmatario 2: PEZZUTO REMO
Firma verificata: OK (Validated at: 16/04/2021 11:42:40)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 16/04/2021 11:42:32

Dati del certificato del firmatario **PEZZUTO REMO:**

Nome, Cognome: PEZZUTO REMO
Il futuro digitale è adesso
Numero identificativo: REP20200519821729577/www.infocert.it/ 2021 | P.IVA 07945211006



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Comunicazione.

Certification Authority,
IT,

<https://docs.namirialtsp.com/>

Documentazione del
certificato (CPS):

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.5

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.2042.1.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.5

Fine rapporto di verifica



Taranto, 26/03/2021

Alle Segreterie delle OO.SS.

Filt-CGIL

Fit-CISL

UILTRASPORTI

UGLAutoferro

Faisa-CISAL

SINAI

LORO SEDI

e, p.c. Egr. Assessore all'Ambiente e alle
Società partecipate del Comune di Taranto
E-mail: assessorecastronovi@comune.taranto.it

e, p.c. Spett.le Studio Legale Zilio
PEC: zilio.ivano@oravta.legalmail.it

e, p.c. Spett.le Studio Legale Loforese-Pezzuto
PEC: avv.fiorellaloforese@pec.it remopezzi@pec.it

Oggetto: Convocazione incontro su definizione mancata assegnazione del vestiario uniforme al personale nelle annualità precedenti.

1

Si fa seguito agli incontri svoltisi nelle date del 10 e 19 marzo uu.ss., in merito all'argomento di cui all'oggetto, per convocare codeste spettabili Segreterie **per le ore 15.00 del 30/03/2021**.

Come già avvenuto in precedenti occasioni, l'incontro si svolgerà in modalità videoconferenza, utilizzando l'applicativo "GoToMeeting", di cui si riportano, in calce alla presente, le caratteristiche tecniche del sistema dell'hardware e del software che saranno utilizzati con le credenziali di accesso da comunicarsi ai partecipanti prima dell'avvio dell'incontro.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Bozza del testo dell'accordo da sottoscrivere, nei termini concordati;
- Bozza del testo del verbale di conciliazione individuale, da sottoscrivere in sede sindacale;
- n. 3 tabelle di riepilogo dei costi relativi al vestiario, utili per il calcolo degli importi teorici da riconoscere al personale (a monte del calcolo individuale con le giornate di effettiva prestazione).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Pietro Carallo)

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
Limitazioni d'uso: Explicit Text-Certificate issued through Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 26/03/2021 15:07:06



Di seguito si riportano le modalità operative per intervenire alla videoconferenza con l'utilizzo dell'applicativo GoTo-Meeting, azionabile attraverso postazione di personal computer o notebook dotata di webcam e microfono, tablet o smartphone (sia Android che IOS), secondo le modalità operative riportate di seguito:

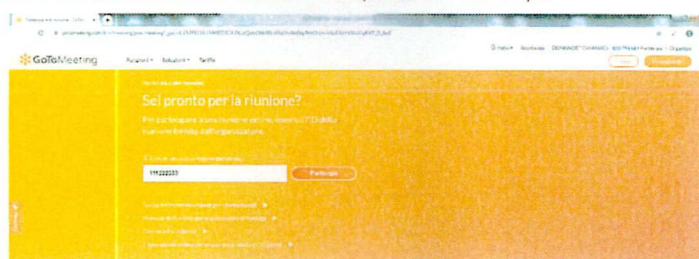
Videoconferenza con "GoToMeeting"

1. Collegamento tramite Personal Computer/Notebook

Requisiti: webcam – microfono

Cliccare sul seguente link: <http://www.joingotomeeting.com>

inserire il codice di 9 cifre che verrà comunicato e cliccare sul pulsante "Partecipa".



2. Collegamento tramite Smartphone/Tablet con Sistema Operativo Android e/o IOS

Scaricare l'App da Play Store o Apple Store "GoToMeeting"



Avviare l'App e inserire il codice di 9 cifre che verrà comunicato nel campo "Immetti un ID o una sala riunioni".



Il codice ID riunione sarà inviato agli stessi indirizzi e-mail destinatari della presente nota 10 minuti prima dell'inizio della riunione.



IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE

(MONETIZZAZIONE DEL VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AL PERSONALE)

Il giorno _____, alle ore _____, in modalità telematica, attraverso la piattaforma GoToMeeting

tra

- l'AMAT S.p.A. così rappresentata:

- ✓ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giorgia Gira;
- ✓ Il Vice – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco Scarinci;
- ✓ Il Consigliere di Amministrazione, Avv. Anita Conversano;
- ✓ Il Direttore Generale f.f., Dott. Pietro Carallo;
- ✓ Il Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza;
- ✓ Il Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Maria Fabiola Menenti;
- ✓ Il Responsabile Area Esercizio, P.I. Cosimo Russo;

e

- le OO.SS. aziendali così rappresentate:

- ✓ Avv. Ivano Zilio, giusta espressa delega delle OO.SS. di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e SINAI;
- ✓ Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, giusta delega espressa della O.S. della FILT-CGIL;
- ✓ FAISA-CISAL: Sigg. Sig. Pietro Greco (Segretario Territoriale); Sig. Rizzo Orlando (Segretario aziendale) e Sig.ra Petralia Michela;

PREMESSO CHE

1. la materia della dotazione della massa vestiario è disciplinata, a livello nazionale, dall'art. 50 lett. c) del CCNL 1976 che, nel prevedere il vestiario uniforme obbligatorio, da fornirsi da parte dell'azienda a favore dei lavoratori, con costo a carico, per quote disuguali, dell'azienda e dei lavoratori medesimi, non configurava il vestiario come elemento in natura della retribuzione;
2. la dotazione e la relativa cadenza temporale del vestiario uniforme sono regolamentate, oltre che dal predetto CCNL del 1976, anche dagli accordi aziendali di secondo livello intervenuti in materia nel corso degli anni successivi, che hanno individuato, per ogni profilo professionale e per ciascun capo in dotazione, anche la durata ed il relativo periodo di assegnazione;
3. allo stato, tenuto conto delle ultime forniture effettuate, risulta quanto segue:



- per i Coordinatori d'Esercizio, gli Addetti all'Esercizio, gli Operatori di esercizio, i Collaboratori di esercizio e per il personale addetto al portierato le ultime forniture di massa vestiario sono state effettuate con imputazione fino all'esercizio 2017, ad eccezione della fornitura del cappotto e dell'impermeabile prevista in favore dei Coordinatori e degli Addetti all'esercizio, la cui ultima fornitura è stata imputata al quinquennio 2016/2020;
 - per il personale dell'esercizio avente diritto al giaccone in goretex, l'ultima fornitura è stata effettuata nel corso dell'anno 2016, con imputazione al quadriennio 2016/2019;
 - per il personale della sosta l'ultima fornitura del vestiario uniforme è stata effettuata nel corso dell'anno 2016, con imputazione al biennio 2016/2017;
 - per il personale della sosta, avente diritto al giaccone in goretex, l'ultima fornitura è stata effettuata nel corso dell'anno 2015, con imputazione al quadriennio 2012/2015;
 - per il personale dell'Area Tecnica, invece, la cui dotazione ha carattere annuale, le relative forniture sono state tutte regolarmente effettuate;
4. attesi i ritardi intervenuti nella assegnazione della massa vestiario per i periodi successivi a quelli di cui al precedente sub 3, nel corso del 2020 alcune sigle sindacali hanno espressamente chiesto all'Azienda di dare esecuzione agli obblighi contrattuali a suo carico, riservandosi di adire le vie legali in caso di ulteriori ritardi ed inadempimenti. Tanto al fine di ottenere il risarcimento del danno a favore dei dipendenti per la mancata fornitura del vestiario uniforme;
5. alla luce di quanto sopra, con nota del 5 febbraio 2021 (prot. az. n. 2.378) gli Avvocati Fiorella Loforese e Pezzuto Remo, in nome e per conto della FILT-CGIL, in persona del Segretario Aziendale pro-tempore, Sig. Enrico Dragone, hanno messo in mora la Società per non aver ottemperato alla fornitura del vestiario uniforme, con danno per i lavoratori costretti ad acquistare, a proprio spese, indumenti simili, per foggia e colore, a quelli previsti nella dotazione aziendale. Gli Avvocati Loforese e Pezzuto, quindi, hanno diffidato l'Azienda a fornire ai propri dipendenti, entro 10 giorni dalla messa in mora, la massa vestiario spettante e a risarcire loro il danno patito, preannunciando, in difetto, di adire le vie legali;
6. analogamente, con nota del 17/02/2021 (prot. az. n. 2.965) l'Avvocato Ivano Zilio, su espresso incarico ricevuto dai delegati sindacali delle OO.SS. di FIT-CISL, ULTRASPORTI, SINAI ed UGLTRASPORTI (rispettivamente nelle persone dei Sigg. Cavallo Giuseppe, Marzo Massimiliano, Albanese Francesco e Basile Andrea) ha messo in mora l'Azienda per violazione delle disposizioni contrattuali, non avendo la stessa provveduto a fornire il vestiario uniforme né, tantomeno, indennizzato i lavoratori per le spese da questi sostenute per l'acquisto di indumenti personali simili. Al fine di risolvere la questione, il legale ha chiesto apposita convocazione, entro



- 10 giorni, per ricercare una soluzione, preannunciando, in difetto, di adire le vie legali per la tutela dei diritti dei lavoratori;
7. con nota del 1° marzo 2021 (prot. n. 3.695), manifestando la volontà di definire bonariamente la questione del ritardo nell'assegnazione del vestiario uniforme al proprio personale, l'Azienda ha convocato congiuntamente tutte le OO.SS. per il 10 marzo 2021;
 8. con propria nota dell'8 marzo scorso (prot. az. n. 4214) l'Avvocato Ivano Zilio ha confermato la sua partecipazione al predetto incontro, giusta espressa delega ricevuta dalle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI, SINAI ed UGLTRASPORTI;
 9. analogamente, con propria nota dell'8 marzo 2021 (prot. az. n. 4.219) gli Avvocati Fiorella Loforese e Pezzuto Remo hanno confermato la loro partecipazione all'incontro de quo, in qualità di procuratori della FILT-CGIL;
 10. all'incontro del 10 marzo 2021, quindi, hanno partecipato l'Avv. Ivano Zilio, per le OO.SS. di Fit/Cisl – Uiltrasporti – Ugl Autoferrotranvieri – Sinai, e gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, in rappresentanza delle Segreterie aziendali della Filt-Cigl, unitamente ai loro delegati sindacali Sigg. Dragone Enrico – Cecere Pietro – De Benedittis Rosa, ed i Sigg. Greco Piero, Donnarumma Paolo, Rizzo Orlando e Petralia Michela in rappresentanza della Faisa/Cisal;
 11. quindi, in virtù del mandato ricevuto dagli Avvocati, il 10 marzo 2021 si è regolarmente costituito il tavolo delle trattative, dando avvio al confronto sindacale sulla questione del vestiario uniforme. In sintesi, nel corso dell'incontro gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, hanno chiesto, a titolo di risarcimento del danno a favore dei dipendenti, la quota del 70% del valore del vestiario non fornito negli anni pregressi, mentre l'Avvocato Zilio ha chiesto all'Azienda di formulare una propria proposta che sarebbe stata oggetto di successiva valutazione. Anche i rappresentanti della FAISA-CISAL hanno chiesto all'Azienda di far pervenire al riguardo una proposta economica da valutare in un successivo incontro;
 12. a conclusione del citato incontro, preso atto delle posizioni sindacali, l'Azienda si è riservata di elaborare una propria proposta, previa valutazione della sostenibilità economica, anche alla luce della crisi economica connessa alla pandemia in atto da Covid-19, con impegno a convocare le parti per un successivo incontro per illustrarne i termini;
 13. con nota del 17 marzo 2021 (prot. az. n. 4.796) l'incontro è stato fissato per le ore 12:00 del 19 marzo 2021. Con proprie note inviate a mezzo pec il 18 marzo 2021 (rispettivamente registrate al protocollo aziendale ai nn. 4.873 e 4.875), sia l'Avvocato Ivano Zilio che gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto hanno confermato la loro partecipazione all'incontro, tutti nella loro qualità di delegati delle OO.SS. come sopra dettagliato;



14. l'incontro si è regolarmente tenuto con la partecipazione dei rappresentanti aziendali, nelle persone dei componenti il Consiglio di Amministrazione, delle Direzioni aziendali e del Responsabile dell'Area Esercizio. Nel corso dell'incontro, l'Azienda ha illustrato la propria proposta (che prevede l'erogazione ai dipendenti di una quota pari al 50% del valore complessivo di ciascun capo, sulla base del valore di aggiudicazione dell'ultima fornitura), rappresentando, altresì, la possibilità di definire bonariamente la questione mutando le modalità ed i criteri contenuti in analoghi accordi sindacali sottoscritti con le OO.SS. il 23 gennaio 2009 ed il 14 dicembre 2015. Tuttavia, dopo ampia discussione e confronto, al sol fine di prevenire possibili contenziosi, le parti sono addivenute ad una intesa complessiva sulla materia, prevedendo di definire la questione con erogazione, a favore dei dipendenti, di una quota pari al 60% (sessanta) del valore complessivo di ciascun capo, sulla base del valore di aggiudicazione effettiva dell'ultima fornitura, sempre fermo restando le modalità ed i criteri contenuti negli analoghi accordi sopra richiamati. Nel corso dell'incontro è stato chiesto all'Azienda, altresì, di non considerare come assenza, ai fini del calcolo della spettanza individuale sia i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena, sia di periodi di messa in solidarietà del personale per sospensione dell'attività a seguito delle misure restrittive adottate nel 2020 durante la pandemia. I rappresentanti dell'Azienda hanno fatto presente che, analogamente a quanto già avvenuto per l'erogazione di alcuni progetti contenuti nell'Accordo aziendale sul Premio di risultato dell'11 marzo 2009, non saranno decurtate dal numero delle giornate di presenza in servizio soltanto i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena;
15. con nota del _____, prot. az. n.____, è stato trasmesso agli Avvocati appositamente delegati ed alle OO.SS. l'ipotesi di Accordo predisposto, unitamente ai relativi allegati, fissando per la giornata odierna l'incontro per la sottoscrizione dell'Accordo, alla luce dei criteri contenuti nella **Tabella 1 (All. 1)**, costituente parte integrante del presente Accordo, ove, per ciascuna dotazione spettante al personale, sono riepilogati:
- la spettanza dovuta contrattualmente (**colonna D**);
 - il periodo di assegnazione riferito all'ultima fornitura effettuata (**colonna E**);
 - le annualità oggetto di monetizzazione (**colonna H**);
 - i prezzi dei singoli capi sulla base dell'ultima gara aggiudicata (**colonna I**);
 - la percentuale riconosciuta del 60% (**colonna L**);
 - l'importo individuale riparametrato rispetto al periodo di monetizzazione (**colonna M**);
 - le nuove cadenze temporali da attribuire alle future spettanze (**colonna N**), con riallineamento delle forniture in corso ai nuovi periodi ivi indicati;



16. le parti danno atto, altresì, che costituiscono parte integrante del presente Accordo le tabelle di seguito indicate, riportanti, per ciascuna categoria professionale, i costi unitari dei singoli capi sulla base dei prezzi dell'ultima fornitura aggiudicata, e più precisamente:

- **Tabella 2** relativa ai costi unitari delle dotazioni individuali degli Operatori di esercizio (**All. 2**);
- **Tabella 3** relativa ai costi unitari delle dotazioni individuali dei Coordinatori e degli Addetti all'Esercizio (**All. 3**);
- **Tabella 4** relativa ai costi unitari delle dotazioni individuali del personale della Sosta Tariffata (**All. 4**).

Tanto premesso, al sol fine di prevenire responsabilmente ogni insorgenza litigiosa, con possibili aggravii di costi per l'Azienda, le parti come sopra costituite,

CONVENGONO CHE

Art. 1 – La premessa e gli allegati in essa richiamati hanno valore dichiaratamente pattizio e, come tali, costituiscono parte integrante del presente Accordo;

Art. 2 – L'Azienda corrisponderà a ciascun dipendente in servizio nel periodo **2016/2020** vincolato all'uso del vestiario uniforme, che lo accetterà a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria sul punto, una somma a titolo risarcitorio per la mancata fornitura del vestiario individualmente spettante in forza di Accordi nazionali ed aziendali (in quanto applicabili) per i periodi indicati nella **colonna H della Tabella 1 (ALL. 1)**;

Art. 3 – L'ammontare del risarcimento da corrispondere individualmente a tutto il personale avente diritto per la mancata fornitura del vestiario relativo al periodo in questione sarà determinato sulla base dei costi unitari riportati nella **colonna I) della Tabella 1**. Tali importi andranno poi ragguagliati al rapporto "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili" fatto registrare individualmente nel periodo considerato. Il numero di giornate lavorabili è assunto, convenzionalmente, per tutti i lavoratori full-time, in n. 276. Per i part-time detto numero è riproporzionato in relazione al profilo orario. Ai fini del calcolo della spettanza individuale, non saranno considerati come non lavorati i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena. La partecipazione alla spesa per la fornitura del vestiario individuale, prevista contrattualmente a carico del singolo dipendente in misura pari al 15%, se assunto prima del 21.3.1997, ed al 30%, se assunto successivamente a tale data, non troverà applicazione con riferimento ai periodi di monetizzazione oggetto del presente Accordo. Il concorso alla spesa, secondo le misure percentuali indicate, troverà, pertanto, piena ed incondizionata applicazione con le prossime forniture, da imputarsi ai periodi indicati nella **colonna N) della Tabella 1**.



Art. 4 - La predisposizione che precede non costituisce riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa risarcitoria e della misura effettiva del pregiudizio, ove sussistente, atteso che l'erogabilità delle somme individuali riferite ai periodi indicati nella **colonna H) della Tabella 1**, da determinarsi sulla base di quanto previsto al precedente articolo 3, è subordinata alla formalizzazione transattiva della contesa, da attuarsi (per singolo dipendente) in fase di conciliazione sindacale, attraverso la fedele osservanza dello schema di transazione allegato (**All. 5**), con cui saranno definiti i reciproci diritti ed obblighi riferiti alla fornitura del vestiario riconducibile ai periodi già richiamati. Le parti danno atto che le transazioni dovranno essere attuate nel pieno rispetto delle misure previste per evitare il rischio di contagio da Covid-19.

Art. 5 - Le somme di cui all'art. 3) saranno erogate in favore del personale beneficiario del vestiario uniforme entro il mese successivo a quello di sottoscrizione della transazione individuale.

Art. 6 - La sottoscrizione dello schema di transazione allegato copre il pregiudizio integralmente occasionato dalla mancata fornitura del vestiario uniforme prevista da Accordi nazionali ed aziendali, in quanto applicabili, con riferimento ai periodi indicati nella **colonna H) della Tabella 1** e comporta la dichiarazione liberatoria di ciascun dipendente interessato di non aver null'altro a pretendere, nei confronti dell'AMAT, per qualsivoglia titolo e/o ragione sullo specifico tema e, in ogni caso, postula la rinuncia dello stesso a far valere ulteriori rivendicazioni di qualsivoglia natura sul punto.

Art. 7 - Il presente Accordo diverrà vincolante per l'Azienda a seguito di deliberazione di ratifica da parte Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A..

Per le OO.SS.

Avvocato Ivano Zilio, giusta delega espressa

delle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI,

UGLTRASPORTI e SINAI _____

Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto,

giusta delega della O.S. di FIT-CGIL

Per O.S. Faisa-CISAL:

Sig. Pietro Greco (Segr. Territoriale) _____

Sig. Rizzo Orlando (Segr. Aziendale) _____

Sig.ra Petralia Michela _____

Per l'Azienda:

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Giorgia Gira _____

Il Vice Presidente del Cda

Dott. Francesco Scarinci _____

Il Consigliere di Amministrazione,

Avv. Anita Conversano _____

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo _____

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. Mauro Piazza _____

Il Direttore Amministrativo f.f.,



Dott.ssa Maria Fabiola Menenti _____

Il Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta

P.I. Cosimo Russo _____



SCHEMA DI VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, alle ore _____, presso la sede della Società A.M.A.T. S.p.A., in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, alla presenza dei Sigg.

- Sig.

- Sig.

- Sig.

nel loro ruolo istituzionale di "Conciliatori sindacali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., sono personalmente comparsi:

da un lato

i dipendenti ed ex dipendenti dell'AMAT S.p.A., che apporranno la loro firma nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto conciliativo (**All. A**);

dall'altro

la Società A.M.A.T. S.p.A. (con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti, n° 657), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Giorgia Gira, per la specifica incombenza rappresentato da _____.

Le parti così costituite:

PREMESSO CHE

- a) in considerazione dei ritardi intervenuti nella assegnazione della massa vestiario al personale avente diritto, alle scadenze temporali previste dalla normativa nazionale ed aziendale vigente in materia, sin dal 2020 le OO. SS. hanno richiesto di definire bonariamente la questione;
- b) al fine di rivendicare i propri diritti, nel 2021 è stato avviato il tavolo delle trattative e, a seguito degli incontri tenutisi, al sol fine prevenire ogni insorgenza litigiosa di carattere giudiziario, a superamento delle divergenti posizioni delle parti interessate, in data _____ tra le OO. SS. e l'Azienda è stato sottoscritto apposito accordo;
- c) in virtù del richiamato Accordo del _____, ad ogni effetto costituente, in uno con i suoi allegati, presupposto e parte integrante del presente atto transattivo, l'Azienda ha assunto l'impegno di corrispondere a ciascun dipendente in servizio per i periodi **indicati nella colonna H) della tabella 1** allegata dell'Accordo medesimo, vincolato all'uso del vestiario uniforme, il danno derivatogli dalla mancata fornitura del vestiario individualmente spettante in forza degli accordi nazionali ed aziendali (in quanto applicabili) fino a tutto il 31/12/2020. Nell'Accordo in esame è previsto che ciascun dipendente, che non abbia usufruito della fornitura, accetti tale risarcimento a totale facitazione di ogni pretesa al riguardo. L'ammontare del danno sarà individualmente determinato e corrisposto sulla base degli importi unitari riportati **nella colonna I) della tabella 1** allegata al sopra citato Accordo. Tali importi saranno poi ragguagliati al rapporto "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili" fatto registrare individualmente nel periodo di monetizzazione considerato. In particolare, il numero di giornate lavorabili è stato assunto, convenzionalmente, per tutti i lavoratori full - time, in n° 276; per i part - time detto numero dovrà invece essere riproporzionato in relazione al profilo orario ed alla distribuzione delle giornate di prestazione. Ai fini del calcolo della spettanza individuale, non sono state considerate, altresì, come non lavorate i periodi di assenza dal servizio riconducibili a provvedimenti di isolamento e/o quarantena per infezione da COVID-19;
- d) Il Consiglio d'Amministrazione della Società ha formalmente preso atto del presente Accordo con deliberazione n° _____, adottata nella seduta del _____;



- e) secondo le previsioni dell'art. 4 dell'Accordo sindacale in questione, l'attuazione delle intese intercorse tra OO.SS. ed AMAT S.p.A. è stata espressamente subordinata alla formalizzazione dell'intesa da attuarsi, per singolo avente diritto, tramite apposito accordo transattivo in sede di conciliazione sindacale;
- f) i Sigg. _____, nella loro dichiarata qualità di conciliatori sindacali, in vista della sottoscrizione del presente atto, preventivamente illustrano ai lavoratori ed ex lavoratori il quadro dei loro diritti e tutte le conseguenze giuridiche della transazione che si accingono a porre in essere, in modo tale da porre i medesimi in grado di avvalersi con pienezza della rappresentazione chiara degli effetti che si producono in ragione dell'atto in questione e, nel contempo, ne abbiano assoluta consapevolezza.

TANTO PREMESSO, le parti come sopra costituite

CONVENGONO

di definire ogni loro contrasto in ordine alla fornitura della massa vestiario fino a tutto il **31/12/2020** alle condizioni di seguito riportate:

- 1 – La premessa e i documenti in essa richiamati costituiscono parte integrante del presente atto ed assumono pieno valore contrattuale tra l'AMAT S.p.A. e ciascuno dei componenti individualmente considerato.
- 2 – Il rapporto individuale tra l'AMAT S.p.A. e ciascun sottoscrittore è concordemente assoggettato alle pattuizioni contenute nell'Accordo aziendale del _____ richiamato in premessa alla lettera c) che, unitamente ai suoi allegati, costituisce un complesso unitario di norme, integralmente sottoscritte dagli odierni componenti ed accettate in ogni loro dettaglio alla luce, quanto ai dipendenti, della rappresentazione di cui alla lettera g) della premessa, al fine di risolvere in via transattiva tutti i contrasti connessi alla mancata fornitura della massa vestiario fino al **31/12/2020**.
- 3 – Ogni sottoscrittore, a seguito dell'adesione di cui al precedente punto 2, dichiara di personalizzare la presente transazione accettando, senza riserva alcuna, i seguenti punti:
 - a) la determinazione risarcitoria individualmente attribuita in via transattiva nel sottostante elenco per la mancata fornitura della massa vestiario fino a tutto il **31/12/2020** in applicazione dei criteri sanciti dall'allegato Accordo del _____, secondo l'ammontare del danno riportato in corrispondenza del proprio nome nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale. La determinazione riportata nell'allegato "A", per espresso riconoscimento del diretto beneficiario che sottoscrive per accettazione a margine della casella di riferimento, risulta ottenuta in coerente applicazione dei criteri e dei prospetti di calcolo concordati tra l'AMAT S.p.A. e le OO.SS. con l'Accordo del _____;
 - b) le prescrizioni, le modalità ed i tempi concordati per il pagamento delle somme determinate secondo le previsioni contenute nell'art. 5 dell'Accordo del _____.
- 4 – Con riferimento ai rapporti individuali, in linea con lo spirito degli atti in premessa, le parti manifestano e confermano il responsabile intendimento di voler prevenire tra esse ogni insorgenza litigiosa, rinunciando, ciascuna nel proprio ambito, a rivendicare ulteriori pretese e/o a sollevare eccezioni, nell'intento di favorire, così, il presente concordamento transattivo.
- 5 – In esecuzione di quanto previsto all'art 6 dell'allegato Accordo del _____, la sottoscrizione del presente atto transattivo è apposta a totale facitazione dell'intero pregiudizio riferibile alla mancata fornitura del vestiario uniforme prevista da accordi nazionali ed aziendali, in quanto applicabili, fino a tutto il **31/12/2020**. A tal fine, ogni dipendente sottoscrittore, nell'ambito della sua sfera di individuale riferimento, accetta diriceversi il pagamento della somma secondo la



determinazione individuale riportata nell'Allegato "A" del presente atto, espressamente richiamato al punto 3 della presente transazione, con la piena liberazione dell'AMAT S.p.A. da ogni sua eccedente pretesa e con l'espresso riconoscimento di non aver nulla a pretendere dal proprio datore di lavoro per qualsivoglia altro titolo e/o ragione in ordine al diritto di fornitura considerato; esprime, quindi, incondizionata rinuncia a far valere ulteriori rivendicazioni di qualsivoglia natura in ordine alla fornitura della massa vestiario a tutto il **31/12/2020**.

- 6- I Sigg. _____, nella loro qualità di conciliatori sindacali, prima di passare alla fase della sottoscrizione, ribadiscono a ciascun sottoscrittore l'avvertimento sulle conseguenze giuridiche rivenienti dall'Accordo del _____ e dal presente atto di transazione, in modo tale che ognuno risulti posto preventivamente in grado di operare scelte consapevoli all'esito della rappresentazione chiara e fedele relativamente agli effetti connessi alla sottoscrizione ed all'accettazione degli stessi.
- 7- Copia del presente verbale sarà depositato presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.
Letto, confermato e sottoscritto.

I lavoratori/ex lavoratori

per AMAT S.p.A

La sottoscrizione individuale del personale interessato è stata apposta nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di conciliazione

I conciliatori sindacali

TABELLA COSTI ASSEGNAZIONE VESTIARIO AL PERSONALE

tabella 1

A - Tipo Operatori	B - Vestiaro	C - Accordo aziendale	D - Spettanza	E - Ultima fornitura	F - Successiva fornitura non effettuata	G - Stato attuale fornitura	H - Periodo oggetto di monetizzazione	I - Prezzi dei capi sulla base dell'ultima gara aggiudicata	L - Percentuale riconosciuta (60 % di I)	M - Importo individuale riparametraro rispetto al periodo di monetizzazione	N - decorrenza della fornitura in corso
Esercizio	1 - Giacconi in goretex - (autisti + collaboratori di esercizio + personale addetto al portierato)	Dotazione istituita con accordo del 24/02/2014	quadriennale	2016-2019	2020-2023	Gara aggiudicata. Fornitura in corso	2020	€ 180,00	€ 108,00	€ 27,00	2021-2024
	2 - Cappotto e impermeabile - (Addetti e Coordinatori)		quinquennale	2016-2020	2021-2024		no monetizzazione				2021-2024
	3 - Divise invernali ed estive OPERATORI ESERCIZIO (camicie, pantaloni, giacche, cravatte, ecc...)		biennale	2016-2017	2018-2019		2018-2020	€ 441,50	€ 264,90	€ 397,35	2021-2022
	4 - Divise invernali ed estive COORD. E ADDETTI(camicie, pantaloni, giacche, cravatte, ecc...)		biennale	2016-2017	2018-2019		2018-2020	€ 473,50	€ 284,10	€ 426,15	2021-2022
Sosta	5 - Giacconi in goretex (coordinatori + ausiliari + custodi)	Dotazione istituita con accordo del 31/07/2014	quadriennale	2012-2015	2016-2019	Gara aggiudicata. Fornitura in corso	2016-2020	€ 210,00	€ 126,00	€ 157,50	2021-2024
	6 - Divise invernali ed estive (camicie, pantaloni, maglioni, scarpe, ecc...)		biennale	2016-2017	2018-2019		2018-2020	€ 465,50	€ 279,30	€ 418,95	2021-2022

tabella 2

TIPOLOGIA DI VESTIARIO - OPERATORI DI ESERCIZIO - VERIFICATORI - CAPOLINEA - ADDETTI PORTINERIA				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2017)	A	B	C = A x B	D = C : 2 x 3
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA BIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (BIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA BIENNALE	DATO RAPPORTATO AL TRIENNIO 2018-2020
Berretto lana baseball autista	€ 7,00	1,00	€ 7,00	10,50 €
Berretto lana zuccotto autista	€ 6,00	1,00	€ 6,00	9,00 €
Camicia estiva autista*	€ 18,00	1,50	€ 27,00	40,50 €
Camicia invernale autista	€ 18,00	2,00	€ 36,00	54,00 €
Cravatta autista	€ 13,00	2,00	€ 26,00	39,00 €
Giacca estiva autista	€ 85,00	1,00	€ 85,00	127,50 €
Giacca invernale autista	€ 89,00	1,00	€ 89,00	133,50 €
Pantalone estivo	€ 29,00	2,00	€ 58,00	87,00 €
Pantalone invernale	€ 29,00	2,00	€ 58,00	87,00 €
Maglia lana a "V" c/maniche autista	€ 19,00	1,00	€ 19,00	28,50 €
Maglia lana a "V" s/maniche autista	€ 14,00	1,00	€ 14,00	21,00 €
Polo estiva autista*	€ 11,00	1,50	€ 16,50	24,75 €
		TOTALE	€ 441,50	€ 662,25
* L'accordo prevede la possibilità di avere polo estive, o, in alternativa, camicie estive fino alla quantità di 3. Avendo gli articoli costi differenti, per la determinazione dell'importo della fornitura si è tenuto conto, forfettariamente, della quantità di una unità e mezzo per ciascuno dei due capi.				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2019)	A	B	C = A x B	D = C : 4 x 1
	IMP. UNITARIO (FORNITURA QUADRIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (QUADRIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE	DATO RAPPORTATO ALL'ANNO 2020
Giubbotto "Gore-tex" autista	180,00	1,00	€ 180,00	45,00 €
TOTALE COSTO FORNITURA PER IL PERIODO DI MANCATA ASSEGNAZIONE AL PERSONALE (D + D)				707,25 €
IMPORTO MASSIMO (60%) DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE E DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA EFFETTIVA				424,35 €

tabella 3

TIPOLOGIA DI VESTIARIO - COORDINATORI/ADDETTI

ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2017)	A	B	C = A x B	D = C : 2 x 3
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA BIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (BIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA BIENNALE	DATO RAPPORTATO AL TRIENNIO 2018-2020
Berretto estivo mod. ufficiale	38,00	1,00	€ 38,00	€ 57,00
Berretto lana baseball autista	7,00	1,00	€ 7,00	€ 10,50
Camicia estiva autista*	18,00	1,50	€ 27,00	€ 40,50
Camicia invernale autista	18,00	2,00	€ 36,00	€ 54,00
Cravatta autista	13,00	2,00	€ 26,00	€ 39,00
Giacca estiva autista	85,00	1,00	€ 85,00	€ 127,50
Giacca invernale autista	89,00	1,00	€ 89,00	€ 133,50
Pantalone estivo	29,00	2,00	€ 58,00	€ 87,00
Pantalone invernale	29,00	2,00	€ 58,00	€ 87,00
Maglia lana a "V" c/maniche autista	19,00	1,00	€ 19,00	€ 28,50
Maglia lana a "V" s/maniche autista	14,00	1,00	€ 14,00	€ 21,00
Polo estiva autista*	11,00	1,50	€ 16,50	€ 24,75
		TOTALE	€ 473,50	€ 710,25

* L'accordo prevede la possibilità di avere polo estive, o, in alternativa, camicie estive fino alla quantità di 3. Avendo gli articoli costi differenti, per la determinazione dell'importo della fornitura si è tenuto conto, forfettariamente, della quantità di una unità e mezzo per ciascuno dei due capi.

ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2020)	A	B	C = A x B	D = C : 5 x 0
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA QUINQUENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (QUINQUENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE)	DATO RAPPORTATO AL QUINQ. 2016-2020
Cappotto superiori di linea	130,00	1,00	€ 130,00	0,00 €
Impermeabili superiori di linea	110,00	1,00	€ 110,00	0,00 €
		TOTALE	€ 240,00	€ 0,00

TOTALE COSTO FORNITURA PER IL PERIODO DI MANCATA ASSEGNAZIONE AL PERSONALE (D + D)	710,25 €
---	-----------------

IMPORTO MASSIMO (60%) DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE E DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA EFFETTIVA	426,15 €
---	-----------------

tabella 4

TIPOLOGIA DI VESTIARIO (PERSONALE SOSTA)				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2017)	A	B	C = A x B	D = C : 2 x 3
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA BIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (BIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA BIENNALE	DATO RAPPORTATO AL TRIENNIO 2018-2020
Giubbino estivo op. mobilità	€ 69,00	1	€ 69,00	103,50 €
Scarpa estiva op. mobilità	€ 65,00	1	€ 65,00	97,50 €
Scarpa invernale op. mobilità	€ 85,00	1	€ 85,00	127,50 €
Camicia invernale op. mobilità	€ 18,00	2	€ 36,00	54,00 €
Camicia estiva op. mobilità*	€ 18,00	1,5	€ 27,00	40,50 €
Tubolari camicia estive op. mobilità	€ 5,00	2	€ 10,00	15,00 €
Berretto lana zuccotto op. mobilità	€ 7,00	1	€ 7,00	10,50 €
Berretto estivo op. mobilità	€ 4,00	1	€ 4,00	6,00 €
Pantalone estivo op. mobilità	€ 29,00	2	€ 58,00	87,00 €
Pantalone invernale op. mobilità	€ 29,00	2	€ 58,00	87,00 €
Maglione in pile c/zip op. mobilità	€ 16,00	1	€ 16,00	24,00 €
Polo estiva op. mobilità*	€ 11,00	1,5	€ 16,50	24,75 €
Gilet a "V" s/maniche op. mobilità	€ 14,00	1	€ 14,00	21,00 €
		TOTALE	€ 465,50	698,25 €
* L'accordo prevede la possibilità di avere polo estive, o, in alternativa, camicie estive fino alla quantità di 3. Avendo gli articoli costi differenti, per la determinazione dell'importo della fornitura si è tenuto conto, forfettariamente, della quantità di una unità e mezzo per ciascuno dei due capi.				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2015)	A	B	C = A x B	D = C : 4 x 5
	IMP. UNITARIO (FORNITURA QUADRIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (QUADRIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE	DATO RAPPORTATO AL QUINQ. 2016-2020
Giaccone "Gore-tex" op. mobilità	€ 210,00	1	€ 210,00	262,50 €
TOTALE COSTO FORNITURA PER IL PERIODO DI MANCATA ASSEGNAZIONE AL PERSONALE (D + D)				960,75 €
IMPORTO MASSIMO (60%) DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE E DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA EFFETTIVA				576,45 €



Com R

Amat S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Att. 9)

FRANZIONE DI SISTEMA Q.



Amat S.p.A.	
Prot. Entrata Nr. 0006768/2021 del 21/04/2021 ore: 11:05:33	

IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE

(MONETIZZAZIONE DEL VESTIARIO UNIFORME SPETTANTE AL PERSONALE)

Il giorno _____, alle ore _____, in modalità telematica, attraverso la piattaforma GoToMeeting

tra

- l'AMAT S.p.A. così rappresentata:

- ✓ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giorgia Gira;
- ✓ Il Vice – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco Scarinci;
- ✓ Il Consigliere di Amministrazione, Avv. Anita Conversano;
- ✓ Il Direttore Generale f.f., Dott. Pietro Carallo;
- ✓ Il Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Mauro Piazza;
- ✓ Il Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Maria Fabiola Menenti;
- ✓ Il Responsabile Area Esercizio, P.I. Cosimo Russo;

e

- le OO.SS. aziendali così rappresentate:

- ✓ Avv. Ivano Zilio, giusta espressa delega delle OO.SS. di FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e SINAI;
- ✓ Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, giusta delega espressa della O.S. della FILT-CGIL;
- ✓ FAISA-CISAL: Sigg. Sig. Pietro Greco (Segretario Territoriale); Sig. Rizzo Orlando (Segretario aziendale) e Sig.ra Petralia Michela;

PREMESSO CHE

1. la materia della dotazione della massa vestiario è disciplinata, a livello nazionale, dall'art. 50 lett. c) del CCNL 1976 che, nel prevedere il vestiario uniforme obbligatorio, da fornirsi da parte dell'azienda a favore dei lavoratori, con costo a carico, per quote disuguali, dell'azienda e dei lavoratori medesimi, non configurava il vestiario come elemento in natura della retribuzione;
2. la dotazione e la relativa cadenza temporale del vestiario uniforme sono regolamentate, oltre che dal predetto CCNL del 1976, anche dagli accordi aziendali di secondo livello intervenuti in materia nel corso degli anni successivi, che hanno individuato, per ogni profilo professionale e per ciascun capo in dotazione, anche la durata ed il relativo periodo di assegnazione;
3. allo stato, tenuto conto delle ultime forniture effettuate, risulta quanto segue:



- per i Coordinatori d'Esercizio, gli Addetti all'Esercizio, gli Operatori di esercizio, i Collaboratori di esercizio e per il personale addetto al portierato le ultime forniture di massa vestiario sono state effettuate con imputazione fino all'esercizio 2017, ad eccezione della fornitura del cappotto e dell'impermeabile prevista in favore dei Coordinatori e degli Addetti all'esercizio, la cui ultima fornitura è stata imputata al quinquennio 2016/2020;
 - per il personale dell'esercizio avente diritto al giaccone in goretex, l'ultima fornitura è stata effettuata nel corso dell'anno 2016, con imputazione al quadriennio 2016/2019;
 - per il personale della sosta l'ultima fornitura del vestiario uniforme è stata effettuata nel corso dell'anno 2016, con imputazione al biennio 2016/2017;
 - per il personale della sosta, avente diritto al giaccone in goretex, l'ultima fornitura è stata effettuata nel corso dell'anno 2015, con imputazione al quadriennio 2012/2015;
 - per il personale dell'Area Tecnica, invece, la cui dotazione ha carattere annuale, le relative forniture sono state tutte regolarmente effettuate;
4. attesi i ritardi intervenuti nella assegnazione della massa vestiario per i periodi successivi a quelli di cui al precedente sub 3, nel corso del 2020 alcune sigle sindacali hanno espressamente chiesto all'Azienda di dare esecuzione agli obblighi contrattuali a suo carico, riservandosi di adire le vie legali in caso di ulteriori ritardi ed inadempimenti. Tanto al fine di ottenere il risarcimento del danno a favore dei dipendenti per la mancata fornitura del vestiario uniforme;
5. alla luce di quanto sopra, con nota del 5 febbraio 2021 (prot. az. n. 2.378) gli Avvocati Fiorella Loforese e Pezzuto Remo, in nome e per conto della FILT-CGIL, in persona del Segretario Aziendale pro-tempore, Sig. Enrico Dragone, hanno messo in mora la Società per non aver ottemperato alla fornitura del vestiario uniforme, con danno per i lavoratori costretti ad acquistare, a proprio spese, indumenti simili, per foggia e colore, a quelli previsti nella dotazione aziendale. Gli Avvocati Loforese e Pezzuto, quindi, hanno diffidato l'Azienda a fornire ai propri dipendenti, entro 10 giorni dalla messa in mora, la massa vestiario spettante e a risarcire loro il danno patito, preannunciando, in difetto, di adire le vie legali;
6. analogamente, con nota del 17/02/2021 (prot. az. n. 2.965) l'Avvocato Ivano Zilio, su espresso incarico ricevuto dai delegati sindacali delle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI, SINAI ed UGLTRASPORTI (rispettivamente nelle persone dei Sigg. Cavallo Giuseppe, Marzo Massimiliano, Albanese Francesco e Basile Andrea) ha messo in mora l'Azienda per violazione delle disposizioni contrattuali, non avendo la stessa provveduto a fornire il vestiario uniforme né, tantomeno, indennizzato i lavoratori per le spese da questi sostenute per l'acquisto di indumenti personali simili. Al fine di risolvere la questione, il legale ha chiesto apposita convocazione, entro



- 10 giorni, per ricercare una soluzione, preannunciando, in difetto, di adire le vie legali per la tutela dei diritti dei lavoratori;
7. con nota del 1° marzo 2021 (prot. n. 3.695), manifestando la volontà di definire bonariamente la questione del ritardo nell'assegnazione del vestiario uniforme al proprio personale, l'Azienda ha convocato congiuntamente tutte le OO.SS. per il 10 marzo 2021;
 8. con propria nota dell'8 marzo scorso (prot. az. n. 4214) l'Avvocato Ivano Zilio ha confermato la sua partecipazione al predetto incontro, giusta espressa delega ricevuta dalle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI, SINAI ed UGLTRASPORTI;
 9. analogamente, con propria nota dell'8 marzo 2021 (prot. az. n. 4.219) gli Avvocati Fiorella Loforese e Pezzuto Remo hanno confermato la loro partecipazione all'incontro de quo, in qualità di procuratori della FILT-CGIL;
 10. all'incontro del 10 marzo 2021, quindi, hanno partecipato l'Avv. Ivano Zilio, per le OO.SS. di Fit/Cisl – UilTrasporti – Ugl Autoferrotranvieri – Sinai, e gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, in rappresentanza delle Segreterie aziendali della Filt-Cigl, unitamente ai loro delegati sindacali Sigg. Dragone Enrico – Cecere Pietro – De Benedittis Rosa, ed i Sigg. Greco Piero, Donnarumma Paolo, Rizzo Orlando e Petralia Michela in rappresentanza della Faisa/Cisal;
 11. quindi, in virtù del mandato ricevuto dagli Avvocati, il 10 marzo 2021 si è regolarmente costituito il tavolo delle trattative, dando avvio al confronto sindacale sulla questione del vestiario uniforme. In sintesi, nel corso dell'incontro gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto, hanno chiesto, a titolo di risarcimento del danno a favore dei dipendenti, la quota del 70% del valore del vestiario non fornito negli anni pregressi, mentre l'Avvocato Zilio ha chiesto all'Azienda di formulare una propria proposta che sarebbe stata oggetto di successiva valutazione. Anche i rappresentanti della FAISA-CISAL hanno chiesto all'Azienda di far pervenire al riguardo una proposta economica da valutare in un successivo incontro;
 12. a conclusione del citato incontro, preso atto delle posizioni sindacali, l'Azienda si è riservata di elaborare una propria proposta, previa valutazione della sostenibilità economica, anche alla luce della crisi economica connessa alla pandemia in atto da Covid-19, con impegno a convocare le parti per un successivo incontro per illustrarne i termini;
 13. con nota del 17 marzo 2021 (prot. az. n. 4.796) l'incontro è stato fissato per le ore 12:00 del 19 marzo 2021. Con proprie note inviate a mezzo pec il 18 marzo 2021 (rispettivamente registrate al protocollo aziendale ai nn. 4.873 e 4.875), sia l'Avvocato Ivano Zilio che gli Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto hanno confermato la loro partecipazione all'incontro, tutti nella loro qualità di delegati delle OO.SS. come sopra dettagliato;



14. l'incontro si è regolarmente tenuto con la partecipazione dei rappresentanti aziendali, nelle persone dei componenti il Consiglio di Amministrazione, delle Direzioni aziendali e del Responsabile dell'Area Esercizio. Nel corso dell'incontro, l'Azienda ha illustrato la propria proposta (che prevede l'erogazione ai dipendenti di una quota pari al 50% del valore complessivo di ciascun capo, sulla base del valore di aggiudicazione dell'ultima fornitura), rappresentando, altresì, la possibilità di definire bonariamente la questione mutando le modalità ed i criteri contenuti in analoghi accordi sindacali sottoscritti con le OO.SS. il 23 gennaio 2009 ed il 14 dicembre 2015. Tuttavia, dopo ampia discussione e confronto, al sol fine di prevenire possibili contenziosi, le parti sono addivenute ad una intesa complessiva sulla materia, prevedendo di definire la questione con erogazione, a favore dei dipendenti, di una quota pari al 60% (sessanta) del valore complessivo di ciascun capo, sulla base del valore di aggiudicazione effettiva dell'ultima fornitura, sempre fermo restando le modalità ed i criteri contenuti negli analoghi accordi sopra richiamati. Nel corso dell'incontro è stato chiesto all'Azienda, altresì, di non considerare come assenza, ai fini del calcolo della spettanza individuale sia i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena, sia di periodi di messa in solidarietà del personale per sospensione dell'attività a seguito delle misure restrittive adottate nel 2020 durante la pandemia. I rappresentanti dell'Azienda hanno fatto presente che, analogamente a quanto già avvenuto per l'erogazione di alcuni progetti contenuti nell'Accordo aziendale sul Premio di risultato dell'11 marzo 2009, non saranno decurtate dal numero delle giornate di presenza in servizio soltanto i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena;
15. con nota del _____, prot. az. n._____, è stato trasmesso agli Avvocati appositamente delegati ed alle OO.SS. l'ipotesi di Accordo predisposto, unitamente ai relativi allegati, fissando per la giornata odierna l'incontro per la sottoscrizione dell'Accordo, alla luce dei criteri contenuti nella **Tabella 1 (All. 1)**, costituente parte integrante del presente Accordo, ove, per ciascuna dotazione spettante al personale, sono riepilogati:
- la spettanza dovuta contrattualmente (**colonna D**);
 - il periodo di assegnazione riferito all'ultima fornitura effettuata (**colonna E**);
 - le annualità oggetto di monetizzazione (**colonna H**);
 - i prezzi dei singoli capi sulla base dell'ultima gara aggiudicata (**colonna I**);
 - la percentuale riconosciuta del 60% (**colonna L**);
 - l'importo individuale riparametrato rispetto al periodo di monetizzazione (**colonna M**);
 - le nuove cadenze temporali da attribuire alle future spettanze (**colonna N**), con riallineamento delle forniture in corso ai nuovi periodi ivi indicati;



Amat S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



16. le parti danno atto, altresì, che costituiscono parte integrante del presente Accordo le tabelle di seguito indicate, riportanti, per ciascuna categoria professionale, i costi unitari dei singoli capi sulla base dei prezzi dell'ultima fornitura aggiudicata, e più precisamente:

- **Tabella 2** relativa ai costi unitari delle dotazioni individuali degli Operatori di esercizio (**All. 2**);
- **Tabella 3** relativa ai costi unitari delle dotazioni individuali dei Coordinatori e degli Addetti all'Esercizio (**All. 3**);
- **Tabella 4** relativa ai costi unitari delle dotazioni individuali del personale della Sosta Tariffata (**All. 4**).

Tanto premesso, al sol fine di prevenire responsabilmente ogni insorgenza litigiosa, con possibili aggravii di costi per l'Azienda, le parti come sopra costituite,

CONVENGONO CHE

Art. 1 – La premessa e gli allegati in essa richiamati hanno valore dichiaratamente pattizio e, come tali, costituiscono parte integrante del presente Accordo;

Art. 2 – L'Azienda corrisponderà a ciascun dipendente in servizio nel periodo **2016/2020** vincolato all'uso del vestiario uniforme, che lo accetterà a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria sul punto, una somma a titolo risarcitorio per la mancata fornitura del vestiario individualmente spettante in forza di Accordi nazionali ed aziendali (in quanto applicabili) per i periodi indicati nella **colonna H della Tabella 1 (ALL. 1)**;

Art. 3 – L'ammontare del risarcimento da corrispondere individualmente a tutto il personale avente diritto per la mancata fornitura del vestiario relativo al periodo in questione sarà determinato sulla base dei costi unitari riportati nella **colonna I) della Tabella 1**. Tali importi andranno poi ragguagliati al rapporto "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili" fatto registrare individualmente nel periodo considerato. Il numero di giornate lavorabili è assunto, convenzionalmente, per tutti i lavoratori full-time, in n. 276. Per i part-time detto numero è riproporzionato in relazione al profilo orario. Ai fini del calcolo della spettanza individuale, non saranno considerati come non lavorati i periodi di assenza dal servizio riconducibili a infezioni da Covid-19 o provvedimenti di isolamento o quarantena. La partecipazione alla spesa per la fornitura del vestiario individuale, prevista contrattualmente a carico del singolo dipendente in misura pari al 15%, se assunto prima del 21.3.1997, ed al 30%, se assunto successivamente a tale data, non troverà applicazione con riferimento ai periodi di monetizzazione oggetto del presente Accordo. Il concorso alla spesa, secondo le misure percentuali indicate, troverà, pertanto, piena ed incondizionata applicazione con le prossime forniture, da imputarsi ai periodi indicati nella **colonna N) della Tabella 1**.



Art. 4 - La predisposizione che precede non costituisce riconoscimento alcuno della fondatezza della pretesa risarcitoria e della misura effettiva del pregiudizio, ove sussistente, atteso che l'erogabilità delle somme individuali riferite ai periodi indicati nella **colonna H) della Tabella 1**, da determinarsi sulla base di quanto previsto al precedente articolo 3, è subordinata alla formalizzazione transattiva della contesa, da attuarsi (per singolo dipendente) in fase di conciliazione sindacale, attraverso la fedele osservanza dello schema di transazione allegato (**All. 5**), con cui saranno definiti i reciproci diritti ed obblighi riferiti alla fornitura del vestiario riconducibile ai periodi già richiamati. Le parti danno atto che le transazioni dovranno essere attuate nel pieno rispetto delle misure previste per evitare il rischio di contagio da Covid-19.

Art. 5 - Le somme di cui all'art. 3) saranno erogate in favore del personale beneficiario del vestiario uniforme entro il mese successivo a quello di sottoscrizione della transazione individuale.

Art. 6 - La sottoscrizione dello schema di transazione allegato copre il pregiudizio integralmente occasionato dalla mancata fornitura del vestiario uniforme prevista da Accordi nazionali ed aziendali, in quanto applicabili, con riferimento ai periodi indicati nella **colonna H) della Tabella 1** e comporta la dichiarazione liberatoria di ciascun dipendente interessato di non aver null'altro a pretendere, nei confronti dell'AMAT, per qualsivoglia titolo e/o ragione sullo specifico tema e, in ogni caso, postula la rinuncia dello stesso a far valere ulteriori rivendicazioni di qualsivoglia natura sul punto.

Art. 7 - Il presente Accordo diverrà vincolante per l'Azienda a seguito di deliberazione di ratifica da parte Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A..

Per le OO.SS.

Avvocato Ivano Zilio, giusta delega espressa
delle OO.SS. di FIT-CISL, UILTRASPORTI,

UGTRASPORTI e SINAI _____

Avvocati Fiorella Loforese e Remo Pezzuto,
giusta delega della O.S. di FIT-CGIL

Per O.S. Faisa-CISAL:

20/04/21 Sig. Paolo ISONADOMMA
20/04/21 Sig. Pietro Greco (Seg. Territoriale)

Sig. Rizzo Orlando (Segr. Aziendale)

Sig.ra Petralia Michela

Per l'Azienda:

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Giorgia Gira _____

Il Vice Presidente del Cda

Dott. Francesco Scarinci _____

Il Consigliere di Amministrazione,

Avv. Anita Conversano _____

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo _____

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio

Ing. Mauro Piazza _____

Il Direttore Amministrativo f.f.,

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Dott.ssa Maria Fabiola Menenti_____

Il Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta

P.i. Cosimo Russo_____

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



SCHEMA DI VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, alle ore _____, presso la sede della Società A.M.A.T. S.p.A., in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, alla presenza dei Sigg.

- Sig.

- Sig.

- Sig.

nel loro ruolo istituzionale di "Conciliatori sindacali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., sono personalmente comparsi:

da un lato

i dipendenti ed ex dipendenti dell'AMAT S.p.A., che apporranno la loro firma nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto conciliativo (**All. A**);

dall'altro

la Società A.M.A.T. S.p.A. (con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti, n° 657), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Giorgia Gira, per la specifica incombenza rappresentato da _____.

Le parti così costituite:

PREMESSO CHE

- a) in considerazione dei ritardi intervenuti nella assegnazione della massa vestiario al personale avente diritto, alle scadenze temporali previste dalla normativa nazionale ed aziendale vigente in materia, sin dal 2020 le OO. SS. hanno richiesto di definire bonariamente la questione;
- b) al fine di rivendicare i propri diritti, nel 2021 è stato avviato il tavolo delle trattative e, a seguito degli incontri tenutisi, al sol fine prevenire ogni insorgenza litigiosa di carattere giudiziario, a superamento delle divergenti posizioni delle parti interessate, in data _____ tra le OO. SS. e l'Azienda è stato sottoscritto apposito accordo;
- c) in virtù del richiamato Accordo del _____, ad ogni effetto costitutivo, in uno con i suoi allegati, presupposto e parte integrante del presente atto transattivo, l'Azienda ha assunto l'impegno di corrispondere a ciascun dipendente in servizio per i periodi **indicati nella colonna H)** della tabella 1 allegata dell'Accordo medesimo, vincolato all'uso del vestiario uniforme, il danno derivatogli dalla mancata fornitura del vestiario individualmente spettante in forza degli accordi nazionali ed aziendali (in quanto applicabili) fino a tutto il 31/12/2020. Nell'Accordo in esame è previsto che ciascun dipendente, che non abbia usufruito della fornitura, accetti tale risarcimento a totale tacitazione di ogni pretesa al riguardo. L'ammontare del danno sarà individualmente determinato e corrisposto sulla base degli importi unitari riportati **nella colonna I) della tabella 1 allegata** al sopra citato Accordo. Tali importi saranno poi ragguagliati al rapporto "giornate effettivamente lavorate/giornate lavorabili" fatto registrare individualmente nel periodo di monetizzazione considerato. In particolare, il numero di giornate lavorabili è stato assunto, convenzionalmente, per tutti i lavoratori full - time, in n° 276; per i part - time detto numero dovrà invece essere riproporzionato in relazione al profilo orario ed alla distribuzione delle giornate di prestazione. Ai fini del calcolo della spettanza individuale, non sono state considerate, altresì, come non lavorate i periodi di assenza dal servizio riconducibili a provvedimenti di isolamento e/o quarantena per infezione da COVID-19;
- d) il Consiglio d'Amministrazione della Società ha formalmente preso atto del presente Accordo con deliberazione n° _____, adottata nella seduta del _____;



- e) secondo le previsioni dell'art. 4 dell'Accordo sindacale in questione, l'attuazione delle intese intercorse tra OO.SS. ed AMAT S.p.A. è stata espressamente subordinata alla formalizzazione dell'intesa da attuarsi, per singolo avente diritto, tramite apposito accordo transattivo in sede di conciliazione sindacale;
- f) i Sigg. _____, nella loro dichiarata qualità di conciliatori sindacali, in vista della sottoscrizione del presente atto, preventivamente illustrano ai lavoratori ed ex lavoratori il quadro dei loro diritti e tutte le conseguenze giuridiche della transazione che si accingono a porre in essere, in modo tale da porre i medesimi in grado di avvalersi con pienezza della rappresentazione chiara degli effetti che si producono in ragione dell'atto in questione e, nel contempo, ne abbiano assoluta consapevolezza.

TANTO PREMESSO, le parti come sopra costituite

CONVENGONO

di definire ogni loro contrasto in ordine alla fornitura della massa vestiario fino a tutto il **31/12/2020** alle condizioni di seguito riportate:

- 1 – La premessa e i documenti in essa richiamati costituiscono parte integrante del presente atto ed assumono pieno valore contrattuale tra l'AMAT S.p.A. e ciascuno dei componenti individualmente considerato.
- 2 – Il rapporto individuale tra l'AMAT S.p.A. e ciascun sottoscrittore è concordemente assoggettato alle pattuizioni contenute nell'Accordo aziendale del _____ richiamato in premessa alla lettera c) che, unitamente ai suoi allegati, costituisce un complesso unitario di norme, integralmente sottoscritte dagli odierni componenti ed accettate in ogni loro dettaglio alla luce, quanto ai dipendenti, della rappresentazione di cui alla lettera g) della premessa, al fine di risolvere in via transattiva tutti i contrasti connessi alla mancata fornitura della massa vestiario fino al **31/12/2020**.
- 3 – Ogni sottoscrittore, a seguito dell'adesione di cui al precedente punto 2, dichiara di personalizzare la presente transazione accettando, senza riserva alcuna, i seguenti punti:
 - a) la determinazione risarcitoria individualmente attribuita in via transattiva nel sottostante elenco per la mancata fornitura della massa vestiario fino a tutto il **31/12/2020** in applicazione dei criteri sanciti dall'allegato Accordo del _____, secondo l'ammontare del danno riportato in corrispondenza del proprio nome nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale. La determinazione riportata nell'allegato "A", per espresso riconoscimento del diretto beneficiario che sottoscrive per accettazione a margine della casella di riferimento, risulta ottenuta in coerente applicazione dei criteri e dei prospetti di calcolo concordati tra l'AMAT S.p.A. e le OO.SS. con l'Accordo del _____;
 - b) le prescrizioni, le modalità ed i tempi concordati per il pagamento delle somme determinate secondo le previsioni contenute nell'art. 5 dell'Accordo del _____.
- 4 – Con riferimento ai rapporti individuali, in linea con lo spirito degli atti in premessa, le parti manifestano e confermano il responsabile intendimento di voler prevenire tra esse ogni insorgenza litigiosa, rinunciando, ciascuna nel proprio ambito, a rivendicare ulteriori pretese e/o a sollevare eccezioni, nell'intento di favorire, così, il presente concordamento transattivo.
- 5 – In esecuzione di quanto previsto all'art 6 dell'allegato Accordo del _____, la sottoscrizione del presente atto transattivo è apposta a totale tacitazione dell'intero pregiudizio riferibile alla mancata fornitura del vestiario uniforme prevista da accordi nazionali ed aziendali, in quanto applicabili, fino a tutto il **31/12/2020**. A tal fine, ogni dipendente sottoscrittore, nell'ambito della sua sfera di individuale riferimento, accetta di ricevere il pagamento della somma secondo la



determinazione individuale riportata nell'Allegato "A" del presente atto, espressamente richiamato al punto 3 della presente transazione, con la piena liberazione dell'AMAT S.p.A. da ogni sua eccedente pretesa e con l'espresso riconoscimento di non aver null'altro a pretendere dal proprio datore di lavoro per qualsivoglia altro titolo e/o ragione in ordine al diritto di fornitura considerato; esprime, quindi, incondizionata rinuncia a far valere ulteriori rivendicazioni di qualsivoglia natura in ordine alla fornitura della massa vestiario a tutto il **31/12/2020**.

- 6- I Sigg. _____, nella loro qualità di conciliatori sindacali, prima di passare alla fase della sottoscrizione, ribadiscono a ciascun sottoscrittore l'avvertimento sulle conseguenze giuridiche rivenienti dall'Accordo del _____ e dal presente atto di transazione, in modo tale che ognuno risulti posto preventivamente in grado di operare scelte consapevoli all'esito della rappresentazione chiara e fedele relativamente agli effetti connessi alla sottoscrizione ed all'accettazione degli stessi.
- 7- Copia del presente verbale sarà depositato presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto. Letto, confermato e sottoscritto.

I lavoratori/ex lavoratori

per AMAT S.p.A

La sottoscrizione individuale del personale interessato è stata apposta nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di conciliazione

I conciliatori sindacali

tabella 2

TIPOLOGIA DI VESTIARIO - OPERATORI DI ESERCIZIO - VERIFICATORI - CAPOLINEA - ADDETTI PORTINERIA				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2017)	A	B	C = A x B	D = C : 2 x 3
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA BIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (BIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA BIENNALE	DATO RAPPORTATO AL TRIENNIO 2018-2020
Berretto lana baseball autista	€ 7,00	1,00	€ 7,00	10,50 €
Berretto lana zuccotto autista	€ 6,00	1,00	€ 6,00	9,00 €
Camicia estiva autista*	€ 18,00	1,50	€ 27,00	40,50 €
Camicia invernale autista	€ 18,00	2,00	€ 36,00	54,00 €
Cravatta autista	€ 13,00	2,00	€ 26,00	39,00 €
Giacca estiva autista	€ 85,00	1,00	€ 85,00	127,50 €
Giacca invernale autista	€ 89,00	1,00	€ 89,00	133,50 €
Pantalone estivo	€ 29,00	2,00	€ 58,00	87,00 €
Pantalone invernale	€ 29,00	2,00	€ 58,00	87,00 €
Maglia lana a "V" c/maniche autista	€ 19,00	1,00	€ 19,00	28,50 €
Maglia lana a "V" s/maniche autista	€ 14,00	1,00	€ 14,00	21,00 €
Polo estiva autista*	€ 11,00	1,50	€ 16,50	24,75 €
		TOTALE	€ 441,50	€ 662,25
* L'accordo prevede la possibilità di avere polo estive, o, in alternativa, camicie estive fino alla quantità di 3. Avendo gli articoli costi differenti, per la determinazione dell'importo della fornitura si è tenuto conto, forfettariamente, della quantità di una unità e mezzo per ciascuno dei due capi.				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2019)	A	B	C = A x B	D = C : 4 x 1
	IMP. UNITARIO (FORNITURA QUADRIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (QUADRIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE	DATO RAPPORTATO ALL'ANNO 2020
Giubbotto "Gore-tex" autista	180,00	1,00	€ 180,00	45,00 €
TOTALE COSTO FORNITURA PER IL PERIODO DI MANCATA ASSEGNAZIONE AL PERSONALE (D + D)				707,25 €
IMPORTO MASSIMO (60%) DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE E DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA EFFETTIVA				424,35 €

TABELLA COSTI ASSEGNAZIONE VESTIARIO AL PERSONALE

tabella 1

A - Tipo Operatori	B - Vestlario	C - Accordo aziendale	D - Spettanza	E - Ultima fornitura	F - Successiva fornitura non effettuata	G - Stato attuale fornitura	H - Periodo oggetto di monetizzazione	I - Prezzi dei capi sulla base dell'ultima gara aggiudicata	L - Percentuale riconosciuta (60 % di I)	M - Importo individuale riparametraro rispetto al periodo di monetizzazione	N - decorrenza della fornitura in corso
Esercizio	1 - Giacconi in goretex - (autisti + collaboratori di esercizio + personale addetto al portierato)	Dotazione istituita con accordo del 24/02/2014	quadriennale	2016-2019	2020-2023	Gara aggiudicata. Fornitura in corso	2020	€ 180,00	€ 108,00	€ 27,00	2021-2024
	2 - Cappotto e impermeabile - (Addetti e Coordinatori)		quinquennale	2016-2020	2021-2024		no monetizzazione				2021-2024
	3 - Divise invernali ed estive OPERATORI ESERCIZIO (camicie, pantaloni, giacche, cravatte, ecc...)		biennale	2016-2017	2018-2019		2018-2020	€ 441,50	€ 264,90	€ 397,35	2021-2022
	4 - Divise invernali ed estive COORD. E ADDETTI(camicie, pantaloni, giacche, cravatte, ecc...)		biennale	2016-2017	2018-2019		2018-2020	€ 473,50	€ 284,10	€ 426,15	2021-2022
Sosta	5 - Giacconi in goretex (coordinatori + ausillari + custodi)	Dotazione istituita con accordo del 31/07/2014	quadriennale	2012-2015	2016-2019	Gara aggiudicata. Fornitura in corso	2016-2020	€ 210,00	€ 126,00	€ 157,50	2021-2024
	6 - Divise invernali ed estive (camicie, pantaloni, maglioni, scarpe, ecc...)		biennale	2016-2017	2018-2019		2018-2020	€ 465,50	€ 279,30	€ 418,95	2021-2022

tabella 3

TIPOLOGIA DI VESTIARIO - COORDINATORI/ADDETTI				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2017)	A	B	C = A x B	D = C : 2 x 3
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA BIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (BIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA BIENNALE	DATO RAPPORTATO AL TRIENNIO 2018-2020
Berretto estivo mod. ufficiale	38,00	1,00	€ 38,00	€ 57,00
Berretto lana baseball autista	7,00	1,00	€ 7,00	€ 10,50
Camicia estiva autista*	18,00	1,50	€ 27,00	€ 40,50
Camicia invernale autista	18,00	2,00	€ 36,00	€ 54,00
Cravatta autista	13,00	2,00	€ 26,00	€ 39,00
Giacca estiva autista	85,00	1,00	€ 85,00	€ 127,50
Giacca invernale autista	89,00	1,00	€ 89,00	€ 133,50
Pantalone estivo	29,00	2,00	€ 58,00	€ 87,00
Pantalone invernale	29,00	2,00	€ 58,00	€ 87,00
Maglia lana a "V" c/maniche autista	19,00	1,00	€ 19,00	€ 28,50
Maglia lana a "V" s/maniche autista	14,00	1,00	€ 14,00	€ 21,00
Polo estiva autista*	11,00	1,50	€ 16,50	€ 24,75
		TOTALE	€ 473,50	€ 710,25
* L'accordo prevede la possibilità di avere polo estive, o, in alternativa, camicie estive fino alla quantità di 3. Avendo gli articoli costi differenti, per la determinazione dell'importo della fornitura si è tenuto conto, forfettariamente, della quantità di una unità e mezzo per ciascuno dei due capi.				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2020)	A	B	C = A x B	D = C : 5 x 0
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA QUINQUENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (QUINQUENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE)	DATO RAPPORTATO AL QUINQ. 2016-2020
Cappotto superiori di linea	130,00	1,00	€ 130,00	0,00 €
Impermeabili superiori di linea	110,00	1,00	€ 110,00	0,00 €
		TOTALE	€ 240,00	€ 0,00
TOTALE COSTO FORNITURA PER IL PERIODO DI MANCATA ASSEGNAZIONE AL PERSONALE (D + D)				710,25 €
IMPORTO MASSIMO (60%) DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE E DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA EFFETTIVA				426,15 €

tabella 4

TIPOLOGIA DI VESTIARIO (PERSONALE SOSTA)				
ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2017)	A	B	C = A x B	D = C : 2 x 3
	IMPORTO UNITARIO (FORNITURA BIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (BIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA BIENNALE	DATO RAPPORTATO AL TRIENNIO 2018-2020
Giubbino estivo op. mobilità	€ 69,00	1	€ 69,00	103,50 €
Scarpa estiva op. mobilità	€ 65,00	1	€ 65,00	97,50 €
Scarpa invernale op. mobilità	€ 85,00	1	€ 85,00	127,50 €
Camicia invernale op. mobilità	€ 18,00	2	€ 36,00	54,00 €
Camicia estiva op. mobilità*	€ 18,00	1,5	€ 27,00	40,50 €
Tubolari camicia estive op. mobilità	€ 5,00	2	€ 10,00	15,00 €
Berretto lana zuccotto op. mobilità	€ 7,00	1	€ 7,00	10,50 €
Berretto estivo op. mobilità	€ 4,00	1	€ 4,00	6,00 €
Pantalone estivo op. mobilità	€ 29,00	2	€ 58,00	87,00 €
Pantalone invernale op. mobilità	€ 29,00	2	€ 58,00	87,00 €
Maglione in pile c/zip op. mobilità	€ 16,00	1	€ 16,00	24,00 €
Polo estiva op. mobilità*	€ 11,00	1,5	€ 16,50	24,75 €
Gilet a "V" s/maniche op. mobilità	€ 14,00	1	€ 14,00	21,00 €
		TOTALE	€ 465,50	698,25 €

* L'accordo prevede la possibilità di avere polo estive, o, in alternativa, camicie estive fino alla quantità di 3. Avendo gli articoli costi differenti, per la determinazione dell'importo della fornitura si è tenuto conto, forfettariamente, della quantità di una unità e mezzo per ciascuno dei due capi.

ARTICOLO (ANNO ULTIMA ASSEGNAZIONE: 2015)	A	B	C = A x B	D = C : 4 x 5
	IMP. UNITARIO (FORNITURA QUADRIENNALE)	QUANTITÀ PRO CAPITE (QUADRIENNALE)	IMPORTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE	DATO RAPPORTATO AL QUINQ. 2016-2020
Giaccone "Gore-tex" op. mobilità	€ 210,00	1	€ 210,00	262,50 €

TOTALE COSTO FORNITURA PER IL PERIODO DI MANCATA ASSEGNAZIONE AL PERSONALE (D + D) **960,75 €**

IMPORTO MASSIMO (60%) DA RICONOSCERE AL DIPENDENTE E DA RAPPORTARE ALLA PRESENZA EFFETTIVA **576,45 €**